



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 settembre 2013
(OR. en)**

13748/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0029 (COD)**

**EF 173
ECOFIN 797
CODEC 2042**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	7619/2013 EF 62 ECOFIN 253 CODEC 648
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE - Compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso della Presidenza sulla proposta della Commissione in oggetto.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli
e recante modifica della direttiva 98/26/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere della Banca centrale europea²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) I depositari centrali di titoli (CSD), insieme alle controparti centrali (CCP), contribuiscono in ampia misura a mantenere le infrastrutture post-negoziato che tutelano i mercati finanziari e garantiscono ai partecipanti al mercato che le operazioni su titoli siano eseguite correttamente e tempestivamente anche in periodi di forte stress.
- (2) Visto che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD si collocano alla fine del processo di regolamento, essi sono di importanza sistemica per il funzionamento dei mercati mobiliari. Poiché svolgono un ruolo importante nel sistema di detenzione dei titoli che consente ai partecipanti di risalire ai titoli detenuti dagli investitori, rappresentano anche un fondamentale strumento di controllo dell'integrità di un'emissione, impedendo la creazione o la riduzione indebita dei titoli emessi e svolgendo pertanto un ruolo di rilievo nel preservare la fiducia degli investitori. Inoltre, i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD sono strettamente correlati alla collateralizzazione di operazioni di politica monetaria e al processo di collateralizzazione tra enti creditizi e in quanto tali hanno un ruolo importante nei mercati delle garanzie.
- (3) Mentre la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli³ ha ridotto le disfunzioni nei sistemi di regolamento titoli dovute a procedure di insolvenza a carico di un partecipante di tale sistema, è ora necessario affrontare altri rischi cui sono esposti i sistemi di regolamento, nonché il rischio di insolvenza o di disfunzione dei CSD che gestiscono i sistemi di regolamento titoli. Un certo numero di CSD è esposto al rischio di credito e al rischio di liquidità derivanti dalla prestazione di servizi bancari accessori al regolamento.

³ GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45.

- (4) In assenza di norme prudenziali comuni, il crescente numero di regolamenti transfrontalieri consentiti dalla conclusione di accordi tra CSD rischia di pregiudicare la capacità di resilienza dei CSD che importano i rischi assunti da CSD di altri Stati membri. Inoltre, nonostante l'aumento dei regolamenti transfrontalieri, i mercati dei regolamenti nell'Unione rimangono frammentati e i regolamenti transfrontalieri comportano costi più elevati in ragione delle diverse norme nazionali che disciplinano gli stessi regolamenti e le attività dei CSD, nonché della concorrenza limitata tra CSD. Tale frammentazione ostacola le operazioni di regolamento transfrontaliere, causando anche rischi e costi supplementari. In assenza di obblighi identici a carico degli operatori e di norme prudenziali comuni per i CSD, eventuali misure divergenti a livello nazionale potrebbero avere un impatto negativo diretto sulla sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nei mercati dei regolamenti nell'Unione. È necessario eliminare questi ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza, nonché prevenirne l'insorgenza in futuro. Di conseguenza, è opportuno che la base giuridica appropriata per il presente regolamento sia l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (5) È necessario stabilire in un regolamento una serie di obblighi uniformi imposti ai partecipanti al mercato in merito a determinati aspetti del ciclo e della disciplina di regolamento e prevedere un insieme di requisiti comuni a carico dei CSD che gestiscono i sistemi di regolamento titoli. Occorre che le norme direttamente applicabili del regolamento assicurino che tutti gli operatori e i CSD siano soggetti ai medesimi obblighi e alle stesse norme direttamente applicabili. Occorre che il regolamento aumenti la sicurezza e l'efficienza dei regolamenti nell'Unione, prevenendo norme nazionali divergenti risultanti dal recepimento di una direttiva.
- È opportuno che l'introduzione di un regolamento riduca la complessità della regolamentazione per gli operatori derivante dalle diverse norme nazionali e consenta ai CSD di offrire servizi su base transfrontaliera senza doversi attenere a una serie di requisiti nazionali divergenti, ad esempio, in materia di autorizzazione, vigilanza, organizzazione o rischi dei CSD. Occorre che il regolamento contribuisca inoltre a eliminare distorsioni della concorrenza imponendo requisiti identici a carico dei CSD.

- (6) Il 20 ottobre 2010⁴ il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. Nell'aprile 2012 il Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) hanno adottato norme globali per le infrastrutture dei mercati finanziari. Tali norme sono volte a sostituire le raccomandazioni della BRI del 2001, che a livello europeo sono state riprese e adattate nel 2009 dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) mediante orientamenti non vincolanti.
- (7) Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2008⁵, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza e la solidità dei sistemi di regolamento titoli e di affrontare il problema degli ostacoli giuridici alla post-negoziazione all'interno dell'Unione.
- (8) Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un'attività di sorveglianza volta a garantire la solidità dei sistemi di compensazione e pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per il contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche importanti clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria.
- Occorre che i membri del SEBC siano opportunamente coinvolti e che siano pertanto consultati in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD, riconoscimento dei CSD di paesi terzi e approvazione di collegamenti tra CSD. È inoltre opportuno che, sempre nell'ottica di un pieno coinvolgimento, essi siano consultati in sede di elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e attuazione, nonché di orientamenti e di raccomandazioni. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento lascino impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali (BCN), al fine di garantire che i sistemi di compensazione e di pagamento all'interno dell'Unione e in altri paesi siano efficienti ed affidabili, e non ne impediscano l'accesso alle informazioni pertinenti per lo svolgimento delle loro funzioni.

⁴ FSB "Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions", 20 ottobre 2010.

⁵ Conclusioni della 2911^a sessione del Consiglio (ECOFIN), 2 dicembre 2008.

- (9) Le banche centrali degli Stati membri o altri organismi che svolgono funzioni analoghe in determinati Stati membri, ad esempio gli organismi degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, possono fornire una serie di servizi che li qualificherebbero come CSD. Occorre che tali istituzioni siano esentate dai requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza e da taluni requisiti organizzativi e requisiti patrimoniali, ma restino assoggettate all'insieme di requisiti prudenziali che si applicano ai CSD. Poiché le banche centrali agiscono in qualità di agenti di regolamento, è opportuno che siano esentate anche dai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento.
- (10) Occorre che il presente regolamento si applichi, salvo se altrimenti specificato, al regolamento di operazioni su tutti gli strumenti finanziari e a tutte le attività svolte dai CSD. È inoltre necessario che il presente regolamento lasci impregiudicata la restante normativa dell'Unione riguardante strumenti finanziari specifici, come la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio⁶ e le misure adottate in conformità con tale direttiva. L'uso del termine generico "titoli" nel presente regolamento non dovrebbe alterare o contraddire tali principi.

⁶ [GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.](#)

- (11) La registrazione dei titoli mediante scritture contabili rappresenta un elemento importante per rendere più efficiente il regolamento e garantire l'integrità dell'emissione di titoli, in particolare in un contesto di crescente complessità dei metodi di detenzione e di trasferimento. Per motivi di sicurezza, il presente regolamento stabilisce che siano registrati tramite scrittura contabile tutti i valori mobiliari ammessi alla negoziazione in sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio⁷. È opportuno che il presente regolamento non imponga un metodo specifico per la prima registrazione tramite scrittura contabile, che può essere fatta con l'accentramento o direttamente tramite dematerializzazione. È opportuno che il presente regolamento non imponga il tipo di istituto che dovrebbe registrare i titoli mediante scritture contabili all'atto dell'emissione e che consenta a diversi soggetti, inclusi i soggetti incaricati della tenuta di registri, di svolgere tale funzione. Tuttavia, quando tali titoli sono negoziati nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE o forniti come garanzia conformemente alle condizioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria⁸, è opportuno che siano registrati nel sistema di scritture contabili di un CSD, al fine di garantire, tra l'altro, che possano essere tutti regolati in un sistema di regolamento titoli.
- (12) Al fine di garantire la sicurezza del regolamento, occorre che i partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che acquistano o vendono determinati strumenti finanziari, ossia valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni, assolvano le obbligazioni cui sono tenuti alla data fissata per il regolamento.

⁷ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
⁸ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

- (13) Periodi di regolamento più lunghi per operazioni su valori mobiliari creano incertezza ed espongono a maggiori rischi i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. Le differenze in termini di durata dei periodi di regolamento negli Stati membri ostacolano la riconciliazione e sono fonte di errori per emittenti, investitori ed intermediari. È pertanto necessario prevedere un periodo di regolamento comune che agevoli l'individuazione della data fissata per il regolamento e l'attuazione di misure relative alla disciplina di regolamento. È opportuno che la data fissata per il regolamento di operazioni su valori mobiliari eseguite in sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE sia entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Per le operazioni complesse che si compongono di diverse operazioni, come i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o contratti di concessione di titoli in prestito, tale requisito dovrebbe applicarsi alla prima operazione che comporta un trasferimento di titoli. Dato il loro carattere non standard, tale requisito non dovrebbe applicarsi alle operazioni negoziate privatamente dalle parti, ma eseguite nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE.
- (14) È necessario che i CSD e altre infrastrutture di mercato adottino misure per prevenire e gestire i mancati regolamenti. È essenziale che tali norme siano applicate in modo uniforme e diretto all'interno dell'Unione. In particolare, occorre che i CSD e altre infrastrutture di mercato siano tenuti a mettere in atto procedure che consentano loro di adottare le opportune misure per sospendere ogni partecipante che sia sistematicamente causa di mancati regolamenti e di rendere pubblica la sua identità, a condizione che tale partecipante abbia la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una tale decisione.

(15) Uno dei modi più efficaci per gestire il mancato regolamento è quello di assoggettare i partecipanti inadempienti all'applicazione obbligatoria dell'accordo originario. Occorre che il presente regolamento preveda per tutti i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo e le quote di emissioni norme uniformi in merito a determinati aspetti dell'operazione di esecuzione coattiva (buy-in) come la tempistica, i prezzi e le penalità. Tali norme dovrebbero essere adeguate alle specificità dei diversi mercati mobiliari e delle diverse operazioni su titoli per evitare di influire negativamente sulla liquidità dei diversi mercati. Le norme dovrebbero essere applicate in modo tale da incentivare il regolamento delle operazioni in tutti gli strumenti finanziari pertinenti entro la data fissata per il loro regolamento. Le procedure e le penalità connesse ai mancati regolamenti dovrebbero essere commisurate all'entità e alla gravità degli stessi, con una graduazione tale da mantenere e proteggere la liquidità dei pertinenti strumenti finanziari. Le penalità pecuniarie imposte ai partecipanti inadempienti dovrebbero essere accreditate, ove possibile, ai beneficiari non inadempienti come risarcimento e non dovrebbero in nessun caso divenire una fonte di entrate per il CSD o gli intermediari del regolamento. Il buy-in si considera impossibile se, a causa dell'illiquidità dello strumento finanziario o del tipo di operazione interessata, un buy-in non è realizzabile. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso di strumenti finanziari che non possono essere reperiti facilmente sul mercato al momento dell'esecuzione del buy-in o per taluni contratti di vendita con patto di riacquisto a breve termine. Nel caso di una catena di operazioni, occorre evitare per quanto possibile i buy-in multipli.

- (16) Visto che lo scopo principale del presente regolamento è quello di introdurre una serie di obblighi giuridici direttamente applicabili a carico degli operatori, tra cui l'obbligo di registrare mediante scritture contabili presso un CSD di tutti i valori mobiliari negoziati nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE o forniti in garanzia alle condizioni indicate nella direttiva 2002/47/CE, e l'obbligo di regolare le obbligazioni cui sono tenuti entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione, e considerato che i CSD sono responsabili del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli e dell'applicazione di misure volte a garantire la puntualità del regolamento all'interno dell'Unione, è essenziale garantire che tutti i CSD siano sicuri e solidi e che rispettino costantemente i rigorosi requisiti in materia di organizzazione, di condotta negli affari e prudenziali imposti dal presente regolamento.

Norme uniformi e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e vigilanza continua dei CSD costituiscono un corollario essenziale degli obblighi giuridici imposti ai partecipanti al mercato dal presente regolamento e sono strettamente interconnessi con tali obblighi. È pertanto necessario includere le norme che riguardano l'autorizzazione e la vigilanza dei CSD nello stesso atto giuridico che stabilisce gli obblighi giuridici dei partecipanti al mercato.

- (17) Tenendo conto del fatto che i CSD dovrebbero essere soggetti ad una serie di requisiti comuni e al fine di eliminare gli attuali ostacoli al regolamento transfrontaliero, occorre che i CSD autorizzati abbiano la facoltà di fornire i propri servizi all'interno del territorio dell'Unione sia tramite lo stabilimento di una succursale, sia in regime di prestazione diretta di servizi. Per assicurare un livello appropriato di sicurezza nella prestazione dei servizi CSD da parte dei CSD autorizzati in un altro Stato membro, tali CSD sono soggetti a una procedura specifica stabilita nel presente regolamento ogniqualvolta intendano prestare taluni servizi ivi elencati.

(18) In un mercato dei regolamenti senza frontiere all'interno dell'Unione è necessario definire le competenze delle diverse autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri designino le autorità competenti responsabili per l'applicazione del presente regolamento, cui occorre accordare i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. È opportuno che i CSD siano subordinati all'autorizzazione e alla vigilanza delle autorità competenti nel loro luogo di stabilimento, che sono nella posizione migliore per esaminarne il funzionamento quotidiano, per procedere a regolari riesami e per adottare eventualmente le opportune misure, e che dovrebbero essere dotati dei necessari poteri a tal fine. È tuttavia opportuno che tale autorità consulti fin dalle prime fasi e collabori con altre autorità interessate, comprese le autorità responsabili della sorveglianza dei singoli sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD, le banche centrali che emettono le principali valute di regolamento, se del caso, le pertinenti banche centrali interessate che agiscono in qualità di agente di regolamento per i singoli sistemi di regolamento titoli, nonché, se del caso, le autorità competenti per altre entità del gruppo. Nel corso della consultazione e della cooperazione tra l'autorità competente e le altre autorità, i pareri espressi da queste ultime non dovrebbero essere vincolanti, salvo disposizioni specifiche nel presente regolamento o in un altro atto normativo dell'Unione. Tale collaborazione implica anche la notifica immediata alle autorità interessate in caso di situazioni di emergenza che incidono sulla liquidità e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i CSD o i loro partecipanti.

Ogniquale volta un CSD fornisce servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito tramite lo stabilimento di una succursale o in regime di prestazione diretta di servizi, l'autorità competente del suo luogo di stabilimento ha la principale responsabilità di vigilanza su tale CSD. Nello svolgere le sue funzioni ai sensi del presente regolamento, nessuna autorità dovrebbe discriminare direttamente o indirettamente alcuna impresa di un altro Stato membro. Fatti salvi i requisiti del presente regolamento, a un CSD di uno Stato membro non dovrebbe limitare o impedire il regolamento di strumenti finanziari nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.

- (18 bis) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere nella legislazione nazionale un quadro giuridico specifico per la cooperazione quotidiana a livello nazionale tra l'autorità competente del CSD e altre autorità interessate. Tale quadro giuridico nazionale dovrebbe essere coerente con gli orientamenti relativi alle prassi di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità eventualmente emanati dall'AESFEM ai sensi del presente regolamento.
- (19) È necessario che qualsiasi persona giuridica che rientri nella definizione di CSD sia autorizzata dalle autorità nazionali competenti prima di avviare la sua attività. Al fine di tenere in considerazione i diversi modelli d'impresa, occorre che i CSD siano definiti con riferimento a determinati servizi di base, ossia il regolamento, che presuppone la gestione di un sistema di regolamento titoli, nonché la prestazione di servizi di notariato e di servizi di gestione accentrata dei conti titoli. Occorre che un CSD gestisca almeno un sistema di regolamento titoli e offra almeno un servizio di base. È pertanto opportuno che tale definizione escluda le entità che non gestiscono sistemi di regolamento titoli, come i soggetti che curano la tenuta di registri o autorità e organismi pubblici incaricati della gestione di un sistema di registri istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE o le controparti centrali (CCP) disciplinate dal regolamento (UE) 648/2012. Tale combinazione è essenziale affinché i CSD possano svolgere il proprio ruolo nel regolamento dei titoli e al fine di garantire l'integrità dell'emissione di titoli.
- (20) Al fine di evitare che i CSD si esponano a rischi in attività diverse da quelle oggetto di autorizzazione a norma del presente regolamento, occorre che le attività dei CSD autorizzati siano limitate alla fornitura dei servizi previsti dalla loro autorizzazione ed è opportuno che non detengano alcuna partecipazione secondo la definizione della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, né detengano direttamente o indirettamente oltre il 20% dei diritti di voto o del capitale di istituti diversi da quelli che forniscono servizi analoghi, a meno che tale partecipazione sia approvata dalle autorità competenti dei CSD sulla base del fatto che non ne accresce in modo significativo il profilo di rischio.

- (21) Al fine di garantire la sicurezza del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli, è opportuno che tali sistemi siano gestiti solo dai CSD soggetti alle norme stabilite nel presente regolamento o da banche centrali.
- (22) Fatti salvi i requisiti specifici previsti dalla legislazione fiscale degli Stati membri, è opportuno che i CSD siano autorizzati a fornire servizi accessori ai loro servizi di base che contribuiscano a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari e che non creino rischi eccessivi per i loro servizi di base. Tali servizi dovrebbero essere elencati in modo non esaustivo nel presente regolamento per consentire ai CSD di rispondere ai futuri sviluppi del mercato. Se la fornitura di tali servizi è correlata a obblighi di ritenuta alla fonte e di informativa nei confronti delle autorità fiscali, la stessa continuerà ad essere svolta in conformità con la legislazione dello Stato membro interessato.
- (23) Occorre che un CSD che intenda affidare un servizio di base a terzi, o fornire un nuovo servizio di base o accessorio, o gestire un altro sistema di regolamento titoli, o avvalersi di un altro agente di regolamento o stabilire collegamenti con altri CSD che comportano rischi significativi richieda la relativa l'autorizzazione seguendo la stessa procedura prevista per l'autorizzazione iniziale; in questo caso, però, occorre che l'autorità competente comunichi al CSD richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o meno osservando un termine di tre mesi. Tuttavia, i collegamenti con altri CSD che non comportano rischi significativi o i collegamenti di interoperabilità dei CSD che esternalizzano i loro servizi relativi a tali collegamenti di interoperabilità a organismi pubblici, quali i membri del SEBC, non dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione preventiva, ma andrebbero notificati dai pertinenti CSD alle loro autorità competenti.

- (24) I CSD stabiliti in paesi terzi possono offrire servizi nell'Unione sia tramite lo stabilimento di una succursale sia in regime di prestazione diretta di servizi. Per assicurare un livello appropriato di sicurezza nell'erogazione dei servizi CSD da parte dei CSD di paesi terzi, tali CSD sono soggetti al riconoscimento da parte dell'AESFEM ogniqualvolta intendano fornire taluni servizi elencati nel presente regolamento. Visto il carattere internazionale dei mercati finanziari, l'AESFEM è l'autorità che meglio si presta per il riconoscimento di CSD di paesi terzi. L'AESFEM può riconoscere CSD di paesi terzi solo se la Commissione conclude che essi sono soggetti ad un quadro giuridico e di vigilanza equivalente a quello disposto dal presente regolamento, se sono effettivamente soggetti ad autorizzazione, vigilanza e supervisione nel loro paese e se sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità interessate e competenti per i CSD. Il riconoscimento da parte dell'AESFEM è subordinato a un effettivo riconoscimento equivalente del quadro prudenziale che si applica ai CSD stabiliti nell'Unione e autorizzati a norma del presente regolamento.
- (25) Considerando la natura internazionale dei mercati finanziari e l'importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano in linea con le raccomandazioni formulate da CSPR-IOSCO e SEBC-CESR. Occorre che la Commissione e l'AESFEM, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, assicurino la coerenza con le norme vigenti e la loro evoluzione nell'elaborare le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, e gli orientamenti e le raccomandazioni previsti dal presente regolamento e nel proporre la revisione.
- (26) Vista la complessità e la natura sistemica dei CSD e dei servizi che forniscono, occorre che norme di governo societario trasparenti garantiscano che l'alta dirigenza, i membri dell'organo di gestione, gli azionisti e i partecipanti, che sono nella posizione di esercitare un controllo, ai sensi della definizione di cui alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati⁹, sul funzionamento di un CSD siano idonei ad assicurare una gestione sana e prudente del CSD.

⁹ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

- (26 bis) All'interno degli Stati membri vigono strutture di governo societario diverse, nella maggior parte dei casi a struttura monistica e/o dualistica. Le definizioni del regolamento intendono comprendere tutte le strutture vigenti senza raccomandarne alcuna in particolare. Esse sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un risultato preciso a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile a un ente in ciascuno Stato membro. Le definizioni non interferiscono pertanto con la distribuzione generale delle competenze secondo il diritto societario nazionale.
- (27) È opportuno che norme di governo societario trasparenti garantiscano che siano presi in considerazione sia gli interessi degli azionisti, della dirigenza e del personale dei CSD, sia gli interessi dei loro utenti, al cui servizio operano, in ultima analisi, i CSD. Occorre che tali principi di governo societario siano applicati senza pregiudicare il modello proprietario adottato dai CSD. Occorre che per ogni sistema di regolamento titoli gestito da un CSD sia istituito un comitato degli utenti, per dare a questi ultimi la possibilità di essere consultati dall'organo di gestione del CSD in merito alle principali questioni che li interessano, e che esso sia dotato dei mezzi necessari per assolvere il suo ruolo.
- (28) Data l'importanza dei compiti affidati ai CSD, occorre che il presente regolamento stabilisca che i CSD non possano trasferire le loro responsabilità a terzi esternalizzando mediante contratto le loro attività a terzi. È opportuno che l'esternalizzazione delle attività sia soggetta a condizioni rigorose che non sollevino i CSD dalla responsabilità per le proprie attività e che non pregiudichino la vigilanza e la supervisione dei CSD. Occorre che l'esternalizzazione di servizi di CSD ad organismi pubblici possa, a determinate condizioni, essere esentata da tali requisiti.

(28 bis) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri che consentono sistemi di detenzione diretta di prevedere nella legislazione nazionale che parti diverse dai CSD esercitino o possano svolgere determinate funzioni che in alcuni tipi di sistemi di detenzione dei titoli sono tipicamente svolte dai CSD e di specificare in che modo tali funzioni debbano essere esercitate. In particolare, in alcuni Stati membri i gestori dei conti o i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD effettuano le registrazioni sui conti titoli tenuti dai CSD senza essere necessariamente essi stessi depositari dei conti. Data la necessità di certezza giuridica relativamente alle registrazioni nei conti a livello di CSD, è opportuno che il presente Regolamento riconosca il ruolo specifico di tali altre parti. Dovrebbe pertanto essere possibile, in circostanze specifiche e fatte salve norme rigorose stabilite per legge, condividere la responsabilità tra un CSD e la pertinente altra parte oppure prevedere una responsabilità esclusiva di tale altra parte per taluni aspetti connessi alla funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato, a condizione che tale parte sia sottoposta a regolamentazione e vigilanza adeguate. Non dovrebbero esistere restrizioni al livello di condivisione della responsabilità.

(29) È opportuno che le norme sulla condotta negli affari garantiscano la trasparenza delle relazioni tra CSD e utenti. In particolare, occorre che i CSD adottino e rendano pubblici i criteri di trasparenza, oggettività e non discriminazione che disciplinano la partecipazione al sistema di regolamento titoli, in modo da limitare l'accesso dei partecipanti solo sulla base dei rischi connessi. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ad un partecipante. È necessario che i CSD rendano pubblici prezzi e commissioni dei servizi forniti. Al fine di fornire un accesso aperto e non discriminatorio ai servizi dei CSD, tenuto conto del potere di mercato tuttora significativo dei CSD sul territorio dei rispettivi Stati membri, occorre che un CSD non possa divergere dai prezzi pubblicati per i suoi servizi base, a meno che non offra tali servizi a un prezzo inferiore. Tali disposizioni sulla partecipazione integrano e rafforzano il diritto dei partecipanti al mercato di avvalersi di un sistema di regolamento titoli in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2004/39/CE.

- (29 bis) Al fine di promuovere l'efficienza della registrazione, del regolamento e del pagamento, i CSD dovrebbero integrare nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture di mercato con cui si interfacciano le opportune procedure e gli opportuni standard di comunicazione internazionali in materia di messaggistica e dati di riferimento.
- (30) Visto il ruolo centrale dei sistemi di regolamento titoli nei mercati finanziari, nel fornire i propri servizi i CSD dovrebbero fare il possibile per garantire la puntualità del regolamento delle operazioni su titoli e l'integrità dell'emissione di titoli. Il presente regolamento non dovrebbe interferire con le legislazioni nazionali degli Stati membri che disciplinano la detenzione di titoli e le modalità di mantenimento dell'integrità dell'emissione di titoli. Tuttavia, per aumentare la protezione delle attività dei loro partecipanti e dei loro clienti, il presente regolamento dovrebbe richiedere ai CSD di segregare i conti titoli detenuti per ciascun partecipante e di offrire la possibilità di procedere su richiesta a ulteriori segregazioni dei conti dei clienti dei partecipanti, che potrebbero essere disponibili soltanto a un costo più elevato a carico dei clienti dei partecipanti che richiedano ulteriori segregazioni. Occorre che i CSD assicurino che tali requisiti si applichino separatamente a ciascun sistema di regolamento titoli da essi gestito.
- (30 bis) La direttiva 98/26/CE prevede che gli ordini di trasferimento immessi nei sistemi di regolamento titoli conformemente alle norme di tali sistemi debbano essere legalmente vincolanti e opponibili a terzi. Tuttavia, considerando che la direttiva 98/26/CE non fa specificamente riferimento ai CSD che gestiscono i sistemi di regolamento titoli, per chiarezza il presente regolamento dovrebbe richiedere ai CSD di definire il momento o i momenti in cui gli ordini di trasferimento sono immessi nei loro sistemi e diventano irrevocabili conformemente alle norme di tale direttiva. Inoltre, per migliorare la certezza giuridica, i CSD dovrebbero comunicare ai loro partecipanti il momento in cui il trasferimento di titoli e contante in un sistema di regolamento titoli è legalmente vincolante e opponibile a terzi conformemente, a seconda dei casi, alle norme previste dalla legislazione nazionale. I CSD dovrebbero inoltre adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che i trasferimenti di titoli e contante siano legalmente vincolanti e opponibili a terzi entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data effettiva del regolamento.

(31) Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all'insolvenza di un agente di regolamento, occorre che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, il contante dell'operazione su titoli mediante conti correnti aperti presso una banca centrale. Se tale soluzione non né pratica né possibile, occorre che i CSD abbiano la facoltà di regolare un'operazione tramite conti aperti presso un ente creditizio stabilito alle condizioni di cui alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹⁰ e sottoposto sia a una specifica procedura di autorizzazione sia ai requisiti prudenziali di cui al titolo IV del presente regolamento. È auspicabile che l'ente creditizio sia un soggetto giuridico distinto dal CSD onde ridurre i rischi insiti nel sistema di regolamento. Una tale separazione tra servizi di base dei CSD e servizi bancari accessori al regolamento appare adatta ad eliminare ogni pericolo di trasmissione di rischi dai servizi bancari, come il rischio di credito e il rischio di liquidità, alla fornitura di servizi di base dei CSD. Le attività bancarie che comportano rischio di credito e rischio di liquidità sono esternalizzate soltanto a entità autorizzate a gestire esclusivamente i servizi bancari accessori alle attività dei CSD descritte nel presente regolamento.

Al fine di assicurare l'efficienza risultante dalla fornitura di servizi di CSD e di servizi bancari all'interno dello stesso gruppo di imprese, il requisito che impone che i servizi bancari siano prestati da un ente creditizio distinto non dovrebbe impedire all'ente creditizio di appartenere allo stesso gruppo di imprese del CSD. È opportuno prevedere disposizioni che permettano di autorizzare i CSD a fornire servizi accessori tramite la stessa entità giuridica ai loro partecipanti e ad altre entità. Qualora un ente creditizio diverso da una banca centrale agisca in qualità di agente di regolamento, dovrebbe essere in grado di fornire ai partecipanti dei CSD i servizi indicati nel presente Regolamento e contemplati dall'autorizzazione, ma non dovrebbe fornire, tramite la stessa entità giuridica, altri servizi bancari al fine di limitare l'esposizione del sistema di regolamento ai rischi derivanti dal fallimento dell'ente creditizio.

¹⁰ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (32) Considerando che la direttiva 2006/48/CE non disciplina specificamente il rischio di credito e il rischio di liquidità infragiornalieri derivanti dalla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento, occorre che gli enti creditizi che forniscono tali servizi siano soggetti anche a requisiti specifici e rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità, che dovrebbero essere applicati a tutti i sistemi di regolamento titoli per i quali agiscono come agenti di regolamento. Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure specifiche volte ad attenuare il rischio di credito e il rischio di liquidità, è opportuno che le autorità competenti abbiano la possibilità di richiedere ai CSD di designare più di un ente creditizio ogniqualvolta possano dimostrare, sulla base degli elementi disponibili, che le esposizioni di un ente creditizio alla concentrazione del rischio di credito e del rischio di liquidità non siano pienamente attenuate.
- (33 bis) La vigilanza sulla conformità degli enti creditizi designati o CSD autorizzati a fornire servizi bancari accessori al regolamento ai requisiti della direttiva 2006/48/CE e ai pertinenti requisiti prudenziali specifici del presente regolamento dovrebbe essere affidata alle autorità competenti di cui alla direttiva 2006/48/CE. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato qualsiasi futuro atto legislativo dell'Unione che attribuisca alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
- (33 ter) Un ente creditizio o un CSD autorizzato a fornire servizi bancari accessori al regolamento dovrebbe essere conforme a ogni attuale o futuro atto legislativo dell'Unione applicabile agli enti creditizi. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato qualsiasi futuro atto legislativo dell'Unione che istituisca un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di altri enti finanziari.
- (34) Al fine di assicurare un sufficiente grado di sicurezza e di continuità dei servizi forniti dai CSD, occorre che essi siano soggetti a specifici requisiti prudenziali e patrimoniali uniformi e direttamente applicabili che attenuino il rischio giuridico, operativo e di investimento cui sono esposti.

- (35) Occorre che la sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD sia garantita da requisiti specifici che consentano l'accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. Occorre che la prestazione dei servizi accessori di tipo bancario da parte di soggetti giuridici separati non impedisca ai CSD di avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD. È particolarmente importante che tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo oppure ogni altro rischio pertinente per i CSD, siano pienamente attenuati. I requisiti del presente regolamento sulla protezione dei partecipanti negli accordi di collegamento lasciano impregiudicata la legislazione specifica dell'Unione e degli Stati membri riguardante la protezione dei clienti dei partecipanti dei CSD e di altre persone nella catena di detenzione dei titoli. Per i collegamenti di interoperabilità è importante che i sistemi di regolamento titoli connessi siano identici per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento e l'irrevocabilità del trasferimento e utilizzino norme equivalenti riguardanti il momento in cui i trasferimenti di titoli e contante assumono carattere definitivo. Occorre che ai CSD che utilizzano un'infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi criteri.
- (37) In molti Stati membri gli emittenti sono tenuti per legge ad emettere alcuni tipi di titoli, in particolare azioni, avvalendosi dei CSD del proprio paese. Al fine di eliminare tale ostacolo al buon funzionamento del mercato della post-negoziatura nell'Unione e di consentire agli emittenti di scegliere il modo più efficiente per gestire i loro titoli, occorre che gli emittenti abbiano il diritto di scegliere un CSD qualsiasi stabilito nell'Unione per registrare i propri titoli e usufruire di tutti i servizi pertinenti offerti da un CSD. Fatto salvo tale diritto, continua ad applicarsi il diritto societario nazionale sulla base del quale i titoli sono stati emessi o altre normative analoghe. Il diritto societario nazionale e altre normative analoghe (quali il diritto di proprietà, il diritto fallimentare, il diritto tributario) sulla base dei quali i titoli sono stati emessi disciplinano i rapporti tra l'emittente e i detentori o soggetti terzi e i loro rispettivi diritti e doveri in relazione ai titoli, come i diritti di voto, i dividendi e le operazioni societarie. Il rifiuto di prestare servizi a un emittente può avvenire soltanto sulla base di un'analisi completa dei rischi o se tale CSD non presta servizi di emissione in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o di altra normativa analoga del pertinente Stato membro. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ad un emittente.

- (37 bis) In considerazione dell'aumento delle detenzioni e dei trasferimenti transfrontalieri di titoli potenziato dal presente regolamento, è della massima urgenza e importanza stabilire norme chiare sul diritto applicabile agli aspetti patrimoniali in relazione ai titoli detenuti nei conti tenuti dai CSD e altri intermediari nella catena di detenzione dei titoli in una futura normativa dell'Unione in materia di diritto dei titoli.
- (38) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e regolamento del 7 novembre 2006¹¹ ha istituito un quadro non vincolante che consente l'accesso tra CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Tuttavia, il settore della post-negoiazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere. È necessario stabilire condizioni uniformi per i collegamenti tra CSD e per l'accesso dei CSD agli altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Al fine di consentire ai CSD di concedere ai propri partecipanti l'accesso ad altri mercati, occorre che i CSD abbiano il diritto di agire in qualità di partecipanti di un altro CSD o di richiedere a un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per accedervi. Tale accesso può essere rifiutato soltanto qualora minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di concedere l'accesso ad altri CSD. Visto che taluni collegamenti tra CSD possono comportare altri rischi per il regolamento, occorre che siano soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte delle rispettive autorità competenti.
- (39) È inoltre opportuno che i CSD abbiano accesso ai flussi relativi alle operazioni di una CCP o di una sede di negoziazione e occorre che tali infrastrutture di mercato abbiano accesso ai sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD, a meno che questi accessi non pregiudichino lo svolgimento delle loro attività. Tale accesso può essere rifiutato soltanto qualora minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD o di un'infrastruttura di mercato di concedere l'accesso ai propri servizi.

¹¹ "Codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento", firmato dalla FESE (Federation of European Securities Exchanges), dall'EACH (European Association of Clearing Houses) e dall'ECSDA (European Central Securities Depositories Association) il 7 novembre 2006.

- (40) Un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine, è opportuno che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per intervenire e che possano fare affidamento su regimi sanzionatori che scoraggino comportamenti illeciti. La revisione degli attuali poteri sanzionatori e della loro applicazione pratica al fine di promuovere la convergenza dei sistemi sanzionatori tra le diverse attività di vigilanza è stata oggetto della comunicazione dell'8 dicembre 2010 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul rafforzamento delle sanzioni nel settore dei servizi finanziari.
- (41) Pertanto, al fine di garantire una reale conformità da parte dei CSD, degli enti creditizi designati come agenti di regolamento, dei membri dei loro organi direttivi e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività o che sia soggetta ai requisiti del presente regolamento, occorre che le autorità competenti siano in grado di applicare sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (42) Al fine di garantire un'applicazione delle sanzioni uniforme e dissuasiva in tutti gli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento indichi un elenco delle principali sanzioni e misure amministrative che devono essere a disposizione delle autorità competenti, che conferisca a tali autorità il potere di imporre tali sanzioni e misure alle persone fisiche e giuridiche che si rendono responsabili di una violazione e che stabilisca un elenco di criteri fondamentali per determinare il livello e il tipo di sanzioni e di misure da applicare nonché il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie. Occorre che nel fissare le ammende amministrative si tenga conto di fattori quali eventuali benefici finanziari individuati risultanti dalla violazione, la gravità e la durata della violazione, eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le ammende abbiano un effetto deterrente e, se opportuno, si preveda una riduzione dell'ammenda in caso di collaborazione con l'autorità competente.

È opportuno che l'adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispettino i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47.

- (43) Al fine di individuare possibili violazioni, occorre applicare meccanismi efficaci che incentivino la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive del presente regolamento. È altresì opportuno che tali meccanismi prevedano garanzie adeguate per le persone che segnalano violazioni potenziali o effettive del presente regolamento e per le persone accusate di tali violazioni. Occorre istituire procedure appropriate per garantire alla persona accusata il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla difesa e il diritto di essere ascoltata prima dell'adozione di una decisione definitiva che la riguarda nonché il diritto di ricorso effettivo dinanzi al giudice contro una decisione o una misura che la riguarda.
- (44) Occorre che il presente regolamento lasci impregiudicate le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di sanzioni penali.

- (45) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹², disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri in applicazione del presente regolamento. È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali tra autorità competenti degli Stati membri avvenga in conformità delle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati personali da parte dell'AESFEM in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹³. Occorre che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell'AESFEM avvenga in conformità delle norme sul trasferimento di dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (46) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nonché la libertà di esercitare un'attività e deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi.
- (47) Occorre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari (AESFEM), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione¹⁴, svolga un ruolo centrale nell'applicazione del presente regolamento, assicurando un'applicazione uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti e risolvendo le controversie tra tali autorità.

¹² GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹⁴ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

- (48) Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare l'AESFEM dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. Nei casi specificati, occorre che l'AESFEM cooperi altresì strettamente con i membri del SEBC e l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione¹⁵.
- (49) Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e secondo le procedure di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i dettagli delle misure relative alla disciplina di regolamento, le informazioni e altri elementi che un CSD deve includere nella domanda di autorizzazione, le informazioni che le varie autorità devono scambiarsi nel quadro della vigilanza dei CSD, le informazioni che il CSD richiedente è tenuto a fornire all'AESFEM nella domanda di riconoscimento, gli elementi dei dispositivi di governo societario dei CSD, i dettagli dei registri tenuti dai CSD, i rischi che possono giustificare il rifiuto di un CSD di concedere l'accesso ai partecipanti e gli elementi della procedura alla quale possono ricorrere i partecipanti richiedenti, i dettagli delle misure che i CSD devono attuare al fine di mantenere l'integrità dell'emissione, l'attenuazione dei rischi operativi e dei rischi derivanti dai collegamenti tra CSD, i dettagli dei requisiti patrimoniali per i CSD, gli elementi della procedura di accesso degli emittenti ai CSD, di accesso tra CSD e tra CSD e altre infrastrutture di mercato e i dettagli dei requisiti prudenziali per il rischio di credito e per il rischio di liquidità per gli enti creditizi designati.

¹⁵ [GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.](#)

- (50) Occorre inoltre che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i formati standard e i modelli relativi alla domanda di autorizzazione dei CSD, la trasmissione di informazioni tra le varie autorità competenti ai fini della vigilanza dei CSD, gli accordi di cooperazione rilevanti tra autorità del paese di origine e autorità del paese ospitante, il formato dei registri tenuti dai CSD, le procedure previste per i casi in cui a un partecipante o a un emittente è negato l'accesso a un CSD, i casi in cui è negato l'accesso tra CSD o i casi in cui è negato l'accesso tra CSD e altre infrastrutture di mercato, nonché la consultazione delle varie autorità prima della concessione dell'autorizzazione ad un agente di regolamento.
- (51) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati, in conformità all'articolo 290 del trattato. In particolare, è necessario che siano adottati atti delegati per quanto riguarda alcune definizioni, il livello delle penalità pecuniarie a carico dei partecipanti che provocano i mancati regolamenti e i criteri in base ai quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante dovrebbero essere considerate di notevole importanza per tale Stato membro. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.

- (52) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda le decisioni sulla valutazione delle norme di paesi terzi ai fini del riconoscimento di CSD di tali paesi. Occorre che tali competenze siano *esercitate* conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁶. Nella valutazione delle pertinenti norme dei paesi terzi, la decisione della Commissione adotterà un approccio proporzionato e basato sui risultati, concentrandosi sul rispetto dei pertinenti requisiti internazionali e unionali. Potrebbe anche essere concesso un riconoscimento condizionale o temporaneo qualora non vi siano ambiti di sostanziale differenza che avrebbero prevedibili effetti negativi sui mercati dell'UE.
- (53) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi per il regolamento e per i CSD, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(54) È necessario modificare la direttiva 98/26/CE al fine di conformarla alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)¹⁷, nel senso che i sistemi di regolamento titoli designati non saranno più notificati alla Commissione, ma all'AESFEM.

(54 bis) Considerando che il presente regolamento armonizza a livello dell'Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti e presenta un campo di applicazione per tali misure più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)¹⁸, è necessario abrogare l'articolo 15 di quest'ultimo.

(54 ter) I CSD dovrebbero tuttavia essere interamente esentati dall'applicazione della direttiva [proposta MiFID] e del regolamento [proposta MiFIR] ogniqualvolta forniscano servizi che sono esplicitamente elencati nel presente regolamento. Nondimeno, per garantire che le entità che forniscono servizi e attività di investimento siano soggette alla direttiva [proposta MiFID] e al regolamento [proposta MiFIR] e per evitare distorsioni della concorrenza tra diversi tipi di fornitori di tali servizi, è necessario prescrivere che i CSD che forniscono servizi e attività di investimento nell'ambito dei loro servizi accessori siano soggetti ai requisiti della direttiva [proposta MiFID] e del regolamento [proposta MiFIR].

¹⁷ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

¹⁸ GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.

- (55) Occorre rinviare l'applicazione dei requisiti in materia di autorizzazione e di riconoscimento stabiliti nel presente regolamento al fine di concedere ai CSD stabiliti nell'Unione o in paesi terzi il tempo sufficiente per richiedere l'autorizzazione e il riconoscimento delle loro attività di cui al presente regolamento. Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento dei CSD.
- (56) È inoltre necessario rinviare l'applicazione dei requisiti in materia di registrazione di taluni valori mobiliari mediante scritture contabili e dell'obbligo di regolamento nei sistemi di regolamento titoli entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla negoziazione, al fine di concedere ai partecipanti al mercato che detengono titoli in forma cartacea o con periodi di regolamento più lunghi il tempo sufficiente per conformarsi a tali disposizioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell'Unione e disciplina l'organizzazione dei depositari centrali di titoli e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro e agevole.
2. Il presente regolamento si applica al regolamento di tutti gli strumenti finanziari e a tutte le attività dei depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories - CSD), salvo diversa indicazione nelle disposizioni del regolamento stesso.
3. Il presente regolamento fa salve le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di strumenti finanziari specifici, in particolare la direttiva 2003/87/CE.
4. Gli articoli da 9 a 18 e da 20 a 22, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 5, l'articolo 28, paragrafo 4 e l'articolo 44, nonché le disposizioni del titolo IV e gli obblighi di riferire alle autorità competenti o alle autorità interessate o di rispettare i loro ordini in forza del presente regolamento non si applicano ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "depositario centrale di titoli" ("CSD"): persona giuridica che gestisce un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell'allegato;

(1 bis) "CSD di un paese terzo": qualsiasi entità giuridica stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell'allegato;

(1 ter) "accentramento": l'atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici in un CSD in modo tale che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabili;

(1 quater) "forma dematerializzata": strumenti finanziari che esistono soltanto come registrazioni in scritture contabili;

(1 quinquies) "CSD cui è presentata la domanda": CSD che riceve la domanda di un altro CSD, il CSD richiedente, di avere accesso ai suoi servizi mediante un collegamento tra CSD;

(1 sexies) "CSD richiedente": CSD che richiede l'accesso ai servizi di un altro CSD, il CSD cui è presentata la domanda, mediante un collegamento tra CSD;

(2) "regolamento": completamento di un'operazione in titoli allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell'operazione mediante il trasferimento di fondi e/o di titoli;

- (2 bis) "strumenti finanziari": strumenti finanziari secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 14 della [MiFID II];
- (3) "sistema di regolamento titoli": sistema ai sensi dell'articolo 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino della direttiva 98/26/CE, non gestito da una controparte centrale e la cui attività consiste nell'esecuzione di ordini di trasferimento così come definiti all'articolo 2, lettera i), secondo trattino della direttiva 98/26/CE;
- (4) "periodo di regolamento": il periodo di tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la data fissata per il regolamento;
- (5) "giorno lavorativo": giorno lavorativo così come definito all'articolo 2, lettera n) della direttiva 98/26/CE;
- (6) "mancato regolamento": il mancato verificarsi del regolamento di un'operazione in titoli alla data fissata per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante, a prescindere dal motivo di tale mancanza;
- (7) "data fissata per il regolamento": la data inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e alla quale le parti di un'operazione in titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;
- (8) "controparte centrale (CCP)": controparte centrale (CCP) così come definita all'articolo 2, punto 1 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- (9) "autorità competente": l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 10;

- (9 bis) "autorità interessata": l'autorità di cui all'articolo 11;
- (10) "partecipante": partecipante, così come definito all'articolo 2, lettera f) della direttiva 98/26/CE, ad un sistema di regolamento titoli;
- (11) "partecipazione": partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- (12) "Stato membro di origine": lo Stato membro nel quale un CSD è stabilito;
- (13) "Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un CSD ha una succursale o presta servizi;
- (14) "succursale": sede di attività diversa dalla sede dell'amministrazione centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un CSD e fornisce servizi per i quali il CSD è stato autorizzato;
- (15) "controllo": la relazione tra due imprese così come definita all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- (16) "inadempimento del partecipante": situazione in cui nei confronti di un partecipante viene aperta una procedura d'insolvenza, così come definita all'articolo 2, lettera j) della direttiva 98/26/CE;
- (17) "consegna contro pagamento": meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di fondi in modo che la consegna dei titoli si verifichi se e solo se avviene il corrispondente trasferimento di fondi e viceversa;

- (18) "conto titoli": conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;
- (19) "collegamento tra CSD": accordo tra CSD in virtù del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di quest'ultimo ai partecipanti del primo, o accede all'altro CSD indirettamente tramite un intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti e collegamenti di interoperabilità;
- (20) "collegamento standard": collegamento tra CSD con il quale un CSD diviene un partecipante del sistema di regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni applicabili per ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli gestito da questo secondo CSD;
- (21) "collegamento personalizzato": collegamento tra CSD con il quale ad un CSD che diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti servizi specifici aggiuntivi rispetto ai servizi normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al sistema di regolamento titoli;
- (22) "collegamento di interoperabilità": collegamento tra CSD con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per il regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi gestiti;
- (22 bis) "collegamento indiretto": accordo tra un CSD e un terzo diverso da un CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento è istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di titoli ai suoi partecipanti dai partecipanti di un altro CSD;

- (23) "valori mobiliari": valori mobiliari così come definiti all'articolo 4, punto 18 della direttiva 2004/39/CE;
- (23 bis) "azioni": titoli precisati all'articolo 4, punto 18, lettera a) della direttiva 2004/39/CE [nuovo articolo 2, paragrafo 1, punto 9, lettera a) del MiFIR];
- (24) "strumenti del mercato monetario": strumenti del mercato monetario così come definiti all'articolo 4, punto 19 della direttiva 2004/39/CE;
- (25) "quote di un organismo di investimento collettivo": quote di organismi di investimento collettivo di cui all'allegato I, sezione C, punto 3 della direttiva 2004/39/CE;
- (26) "quote di emissioni": qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, esclusi gli strumenti derivati su quote di emissione;
- (27) "mercato regolamentato": mercato regolamentato così come definito all'articolo 4, punto 14 della direttiva 2004/39/CE;
- (28) "sistema multilaterale di negoziazione": sistema multilaterale di negoziazione così come definito all'articolo 4, punto 15 della direttiva 2004/39/CE;
- (29) "sistema organizzato di negoziazione": qualsiasi sistema diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva 2004/39/CE;

- (29 bis) "sede di negoziazione": qualsiasi mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione;
- (30) "impresa figlia": un'impresa figlia così come definita all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- (31) "agente di regolamento": agente di regolamento così come definito all'articolo 2, lettera d) della direttiva 98/26/CE;
- (32) "organo di gestione": l'organo o gli organi di un CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del CSD, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza. L'organo di gestione comprende le persone che dirigono di fatto l'attività del CSD.

Se, conformemente alla legislazione nazionale, l'organo di gestione comprende organi diversi con funzioni specifiche, i requisiti del presente regolamento si applicano solo ai membri dell'organo di gestione a cui la legislazione nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità;

- (33) "alta dirigenza": le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un CSD e che sono responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne rispondono all'organo di gestione.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure volte a specificare i servizi di cui alla sezione B, punti da 1 a 4, dell'allegato, e i servizi di cui alla sezione C dell'allegato.

Titolo II
Regolamento titoli

Capo I
Scrittura contabile

Articolo 3
Scrittura contabile

1. Gli emittenti stabiliti nell'UE che hanno emesso o intendono emettere valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scritture contabili con l'accentramento o tramite l'emissione diretta in forma dematerializzata.

2. Se i valori mobiliari sono negoziati in sedi di negoziazione, tali titoli sono registrati in un CSD sotto forma di scrittura contabile entro la data fissata per il regolamento, a meno che non siano già stati registrati sotto tale forma.

Se i valori mobiliari sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria così come definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD sotto forma di scrittura contabile prima della data del regolamento, a meno che non siano già stati registrati sotto tale forma.

Articolo 4

Controllo del rispetto della normativa

1. Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilito l'emittente che emette titoli garantiscono il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione garantiscono l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, quando i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono negoziati in sedi di negoziazione.
3. Le autorità degli Stati membri responsabili della vigilanza sul beneficiario e sul datore di garanzia così come definiti all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2002/47/CE garantiscono l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento quando i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento vengono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria così come definito all'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/47/CE.

Capo II
Periodo di regolamento

Articolo 5
Date fissate per il regolamento

1. I partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che regolano in tale sistema, per conto proprio o per conto di un terzo, operazioni in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni regolano tali operazioni alla data fissata per il regolamento.
2. Per quanto riguarda le operazioni in valori mobiliari di cui al paragrafo 1 eseguite in sedi di negoziazione, la data fissata per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Questo requisito non si applica alle operazioni negoziate privatamente, ma eseguite nelle sedi di negoziazione.
3. Le autorità competenti per la vigilanza dei CSD sono competenti a garantire l'applicazione del paragrafo 1.

Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione sono competenti a garantire l'applicazione del paragrafo 2.

Capo III
Disciplina di regolamento

Articolo 6
Misure per impedire i mancati regolamenti

1. Le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono di confermare i dettagli pertinenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data alla quale gli ordini sono stati inviati.
2. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data fissata per il regolamento con un'esposizione minima dei partecipanti ai rischi di controparte e di liquidità e una bassa percentuale di mancati regolamenti. Il CSD incoraggia il sollecito regolamento alla data fissata per il regolamento tramite meccanismi appropriati.
3. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce un CSD fornisce ai partecipanti strumenti che consentano loro di gestire il regolamento tempestivo delle rispettive operazioni. I CSD chiedono ai partecipanti di regolare le rispettive operazioni alla data fissata per il regolamento.
4. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) elabora, in stretta cooperazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 2, nonché per specificare i dettagli degli strumenti per la gestione del regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Misure per gestire i mancati regolamenti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all'autorità competente e alle autorità di cui all'articolo 11 il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente. Tali segnalazioni, comprese le misure previste dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficienza dei regolamenti, vengono rese pubbliche dai CSD ogni anno in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti segnalano all'AESFEM tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.
2. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD prevede penalità pecuniarie sufficientemente dissuasive a carico dei partecipanti che provocano i mancati regolamenti ("partecipanti inadempienti") rispetto alle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Le penalità pecuniarie vengono calcolate su base giornaliera per ciascun giorno lavorativo in cui un'operazione non è regolata dopo la data fissata per il regolamento fino alla fine del periodo di acquisto forzoso (buy-in) di cui al paragrafo 3, ma non oltre l'effettiva data di regolamento. Un CSD può applicare ulteriori elementi dissuasivi per scoraggiare comportamenti non conformi ripetuti

Le penalità pecuniarie di cui al precedente comma non si configurano in alcun caso come fonte di entrate per il CSD.

3. Fatte salve le penalità di cui al paragrafo 2, un partecipante inadempiente che non consegna al partecipante destinatario gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1 entro 4 giorni lavorativi dopo la data fissata per il regolamento ("periodo di proroga") è soggetto all'acquisto forzoso (buy-in), con il quale tali strumenti sono a disposizione per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato.

Tuttavia, in funzione del tipo di attività, della liquidità degli strumenti finanziari e del tipo di operazioni in questione, il periodo di proroga può essere fissato, in casi eccezionali, fino a un massimo di 7 giorni lavorativi per strumenti finanziari diversi dalle azioni compensate da una controparte centrale nei casi in cui una proroga più breve inciderebbe sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari in questione.

- 3bis. Fatte salve le penalità di cui al paragrafo 2, quando il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è superiore al prezzo versato per l'esecuzione del buy-in, la differenza corrispondente viene versata al partecipante destinatario dal partecipante inadempiente non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la consegna degli strumenti finanziari a seguito del buy-in.
4. Se il buy-in non avviene o non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l'esecuzione del buy-in a una data successiva opportuna ("periodo di rinvio").

Se gli strumenti finanziari non sono consegnati al partecipante destinatario alla fine del periodo di rinvio, viene versato il risarcimento in contanti.

Il risarcimento in contanti viene versato al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la fine del periodo di buy-in o del periodo di rinvio, qualora sia stato scelto quest'ultimo.

4bis. Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue il buy-in tutti gli importi versati in conformità dei paragrafi 3, 3bis e 4bis, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dal buy-in. Tali commissioni vengono comunicate chiaramente ai partecipanti.

5. soppresso

6. I CSD, le controparti centrali e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione con la rispettiva autorità competente, un partecipante che, costantemente e sistematicamente, non consegna gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1 alla data fissata per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle controparti centrali e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le controparti centrali e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alla rispettiva autorità competente la sospensione di un partecipante. L'autorità competente informa immediatamente della sospensione del partecipante le autorità interessate di cui all'articolo 11.

Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE.

7. I paragrafi da 2 a 6 si applicano a tutte le operazioni in strumenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante controparte centrale.

Per le operazioni compensate mediante controparte centrale, quest'ultima è il soggetto che esegue la procedura di buy-in conformemente ai paragrafi da 3 a 4bis.

Per le operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione, quest'ultima include tra le proprie norme interne l'obbligo dei suoi membri di essere oggetto delle misure di cui ai paragrafi da 3 a 4bis.

Un CSD fornisce alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione le informazioni di regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Per operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, ma non compensati mediante controparte centrale o negoziati in una sede di negoziazione, i CSD includono tra le proprie norme interne l'obbligo dei loro membri di essere oggetto delle misure di cui ai paragrafi da 3 a 4bis.

7bis. I paragrafi da 2 a 6 non si applicano ai partecipanti inadempienti che sono controparti centrali.

7ter. I paragrafi da 2 a 6 non si applicano se sono aperte procedure d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

7quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per specificare, in funzione del tipo di attività, della liquidità degli strumenti finanziari e del tipo di operazioni in questione, il livello delle penalità pecuniarie di cui al paragrafo 2 che garantiscono un elevato livello di disciplina dei regolamenti e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari in questione.

8. L'AESFEM elabora, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) i dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1, e

- b) un livello proporzionato ed efficace degli elementi dissuasivi di cui al paragrafo 2 in funzione del tipo di attività, della liquidità dello strumento e del tipo di operazione, e in ogni caso sufficiente a limitare il comportamento non conforme, il livello massimo di mancati regolamenti oltre cui i CSD possono applicare ulteriori elementi dissuasivi, le procedure di riscossione e redistribuzione delle penalità pecuniarie e di qualsiasi altro provento di tali penalità;
- b1) in base al tipo di attività, alla liquidità dello strumento pertinente e al tipo di operazione: il periodo di proroga, i dettagli dell'operazione del meccanismo di buy-in appropriato, compresi termini opportuni per la consegna dello strumento finanziario a seguito della procedura di buy-in di cui al paragrafo 3, le circostanze in cui un buy-in è considerato non possibile in conformità del paragrafo 4, il periodo di rinvio di cui al paragrafo 4;
- b1bis) il calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 4;
- b2) le condizioni in cui si considera che un partecipante non consegna, costantemente e sistematicamente, gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 6; e
- c) le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 7.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Controllo del rispetto della normativa

1. L'autorità competente del CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli, l'autorità interessata responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli interessato, nonché le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione e delle controparti centrali garantiscono l'applicazione degli articoli 6 e 7 da parte degli istituti sotto la loro vigilanza e sorvegliano l'applicazione delle penalità imposte. Ove necessario, le rispettive autorità competenti cooperano strettamente. Gli Stati membri informano l'AESFEM riguardo alle autorità competenti designate che fanno parte della struttura di vigilanza a livello nazionale.
2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l'AESFEM può, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emanare orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto privato su strumenti finanziari o la facoltà delle parti di fare applicare le disposizioni di tale contratto.

Titolo III
Depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories - CSD)

Capo I

Autorizzazione e vigilanza dei depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories - CSD)

Sezione 1

Autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD

Articolo 9

Autorità competente

Un CSD è autorizzato e vigilato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 10

Designazione dell'autorità competente

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio e ne informa l'AESFEM.

Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente, esso ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità interessate di cui all'articolo 11, l'AESFEM e l'ABE quando espressamente menzionato nel presente regolamento.

2. L'AESFEM pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.
3. Alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 11
Autorità interessate

1. Le seguenti autorità sono coinvolte nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:
 - a) l'autorità responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD nello Stato membro il cui diritto è applicabile a detto sistema di regolamento titoli;
 - a1) le banche centrali dell'Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo il regolamento;
 - b) se del caso, la banca centrale nell'Unione nei cui libri contabili viene regolato il contante di un sistema di regolamento titoli gestito dal CSD.
2. L'AESFEM pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità interessate di cui al paragrafo 1.
- 2bis. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le condizioni alle quali le valute dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a1) sono considerate le più pertinenti e le modalità pratiche per la consultazione delle autorità interessate di cui ai punti a1) e b).

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11bis
Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti, altre autorità interessate e l'AESFEM si comunicano, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

2. Le autorità competenti, altre autorità interessate, l'AESFEM e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 12
Cooperazione tra autorità

1. Le autorità di cui agli articoli 9 e 11 e l'AESFEM cooperano strettamente scambiandosi tutte le informazioni pertinenti per l'applicazione del presente regolamento. Ove opportuno e pertinente, tale cooperazione include altre autorità e organismi pubblici, in particolare quelli istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE.

Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, compresa la cooperazione tra le autorità di cui agli articoli 9 e 11 nelle varie valutazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, l'AESFEM può, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emanare orientamenti rivolti alle autorità di cui all'articolo 9 a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti tengano in debito conto l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 13, sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo 13

Situazioni di emergenza

Fatta salva la procedura di notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 98/26/CE, le autorità di cui agli articoli 9 e 11 informano immediatamente l'AESFEM e il CERS e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza in relazione ad un CSD, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla stabilità della valuta in cui si effettua il regolamento, sull'integrità della politica monetaria e sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti sono stabiliti.

Sezione 2
Condizioni e procedure per l'autorizzazione dei CSD

Articolo 14
Autorizzazione di un CSD

1. Qualsiasi persona giuridica che rientra nella definizione di CSD ottiene un'autorizzazione dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita prima di iniziare la sua attività.
2. L'autorizzazione specifica i servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato e i servizi accessori consentiti ai sensi della sezione B dell'allegato che il CSD è autorizzato a prestare.

Il CSD rispetta in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione.

Il CSD, nonché i suoi revisori dei conti indipendenti notificano all'autorità competente, senza indebito ritardo, ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15
Procedura di concessione dell'autorizzazione

1. Il CSD richiedente presenta la domanda di autorizzazione alla sua autorità competente.
2. La domanda di autorizzazione è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. La domanda di autorizzazione contiene, fra l'altro, il programma operativo indicante il tipo di attività previste e la struttura organizzativa del CSD.

3. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l'autorità competente accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti. L'autorità competente informa il CSD richiedente quando la domanda è considerata completa.

4. Dal momento in cui la domanda viene considerata completa l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità interessate di cui all'articolo 11 e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD richiedente. Ciascuna autorità interessata può comunicare all'autorità competente il suo parere entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dall'autorità interessata.

- 4bis. Ogniqualvolta il CSD richiedente intende fornire servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, della direttiva [proposta MiFID] in aggiunta ai servizi accessori esplicitamente elencati nella sezione B dell'allegato, l'autorità competente trasmette tutte le informazioni incluse nella domanda all'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva [proposta MiFID] e consulta tale autorità in merito alla capacità del CSD richiedente di soddisfare i requisiti della direttiva [proposta MiFID] e del regolamento [MiFIR].

5. Prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:
 - a) il CSD è un'impresa figlia di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

 - b) il CSD è un'impresa figlia dell'impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

 - c) il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro.

La consultazione di cui primo comma riguarda quanto segue:

- a) l'idoneità degli azionisti e delle persone di cui all'articolo 25, paragrafo 6, nonché l'onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l'attività del CSD di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 4, nei casi in cui tali azionisti, e persone sono comuni al CSD richiedente e al CSD autorizzato in un altro Stato membro;
 - b) se le relazioni di cui al paragrafo 5 tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest'ultimo di soddisfare i requisiti del presente regolamento.
6. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa l'autorità competente comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata.
 7. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente nella domanda di autorizzazione.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la domanda di autorizzazione.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16

Effetti dell'autorizzazione

1. Le attività di un CSD autorizzato si limitano alla prestazione dei servizi contemplati dalla sua autorizzazione.
2. I sistemi di regolamento titoli possono essere gestiti soltanto da CSD autorizzati, incluse le banche centrali che fungono da CSD.
- 3.
4. Un CSD autorizzato può avere soltanto una partecipazione in una persona giuridica le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi di cui alle sezioni A e B dell'allegato, a meno che tale partecipazione sia approvata dalla rispettiva autorità competente con la motivazione che non comporta un aumento considerevole del profilo di rischio del CSD.

4bis. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare a quali condizioni le autorità competenti possono approvare le partecipazioni dei CSD a persone giuridiche diverse da quelle che forniscono i servizi elencati alle sezioni A e B dell'allegato.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Estensione e esternalizzazione delle attività e dei servizi

1. Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell'articolo 28 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:
 - a) servizi di base aggiuntivi di cui alla sezione A dell'allegato e i servizi accessori aggiuntivi consentiti ma non esplicitamente menzionati dalla sezione B dell'allegato, non contemplati dall'autorizzazione iniziale;
 - b) gestione di un altro sistema di regolamento titoli;
 - c) regolamento totale o parziale del contante del suo sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un altro agente di regolamento;

d) creazione di collegamenti di interoperabilità, anche con CSD dei paesi terzi.

(i) soppresso

(ii) soppresso

(iii) soppresso

(iv) soppresso

2. La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura di cui all'articolo 15.

L'autorità competente informa il CSD richiedente del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa.

2bis. I CSD stabiliti nell'Unione che intendono creare collegamenti di interoperabilità presentano alle rispettive autorità competenti una domanda di autorizzazione come richiesto al paragrafo 1, lettera d). Tali autorità si consultano vicendevolmente a proposito dell'approvazione del collegamento tra CSD. In caso di decisioni divergenti e se convenuto da entrambe le autorità competenti, la questione può essere deferita all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 ter. Le autorità di cui al paragrafo 2bis rifiutano di autorizzare un collegamento solo quando questo minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o faccia insorgere un rischio sistemico.

3bis. I collegamenti di interoperabilità di CSD che esternalizzano alcuni dei loro servizi, connessi a tali collegamenti di interoperabilità, a un soggetto pubblico in conformità dell'articolo 28, paragrafo 5, e i collegamenti fra CSD che non sono menzionati al paragrafo 1, lettera d), non sono soggetti all'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera d) ma vengono notificati alle autorità competenti e interessate dei CSD prima della loro attuazione fornendo tutte le informazioni pertinenti per consentire a tali autorità di valutare la conformità con i requisiti di cui all'articolo 45. Qualora i collegamenti vengano istituiti con CSD di paesi terzi, le informazioni fornite dal CSD richiedente consentono all'autorità competente di valutare se il livello di protezione di un collegamento fra CSD soddisfa i requisiti di cui all'articolo 45.

L'autorità competente del CSD richiedente chiede al CSD di interrompere il collegamento notificato quando tale collegamento non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 45 e minaccerebbe pertanto l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o farebbe insorgere un rischio sistemico. L'autorità competente che chiede al CSD di interrompere un collegamento segue la pertinente procedura di cui all'articolo 18.

5bis. I servizi accessori aggiuntivi esplicitamente figuranti alla sezione B dell'allegato non sono soggetti a autorizzazione, ma vengono notificati all'autorità competente prima della loro prestazione.

Articolo 18
Revoca dell'autorizzazione

1. Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l'autorità competente dello Stato membro nel quale il CSD è stabilito revoca l'autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi:
 - a) qualora il CSD non abbia utilizzato l'autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - b) qualora il CSD abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
 - c) qualora il CSD non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro un termine fissato;
 - d) qualora il CSD abbia violato gravemente o sistematicamente le disposizioni del presente regolamento e, ove pertinente, della direttiva [proposta MiFID] e del regolamento [MiFIR].

I CSD adottano, attuano e mantengono un'apposita procedura atta a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al primo comma, il corretto e tempestivo regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD.

2. A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta immediatamente le autorità interessate di cui all'articolo 11 e, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva [proposta MiFID], sulla necessità o meno di revocare l'autorizzazione.
3. L'AESFEM e ogni altra autorità interessata di cui all'articolo 11 e, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva [proposta MiFID], possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è stabilito di verificare se il CSD continua a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.

Articolo 19
Registro dei CSD

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 14, 17 e 18 sono immediatamente comunicate all'AESFEM.
2. Le banche centrali informano senza indebito ritardo l'AESFEM dei sistemi di regolamento titoli che esse gestiscono.
3. Il nome di ciascun CSD che opera a norma del presente regolamento e al quale sono stati concessi l'autorizzazione o il riconoscimento ai sensi degli articoli 14, 17 e 23 è iscritto in un elenco che specifica i servizi per i quali il CSD è stato autorizzato. L'elenco comprende le succursali gestite dal CSD in altri Stati membri e i collegamenti tra CSD. L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito internet e ne cura l'aggiornamento.

Sezione 3
Vigilanza dei CSD

Articolo 20
Riesame e valutazione

1. L'autorità competente riesamina almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto.
2. L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono aggiornate almeno una volta l'anno.
3. L'autorità competente sottopone il CSD a ispezioni in loco.
4. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta tempestivamente le autorità interessate di cui all'articolo 11, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD e, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva [proposta MiFID].
5. L'autorità competente informa regolarmente, e comunque almeno una volta l'anno, le autorità interessate di cui all'articolo 11 e, se del caso, l'autorità di cui all'articolo 69 della direttiva [proposta MiFID] circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o penalità.

6. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD legati dai tipi di rapporti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), si trasmettono vicendevolmente tutte le informazioni atte a facilitare loro i compiti.
7. L'autorità competente chiede al CSD che non soddisfa le prescrizioni del presente regolamento di adottare tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.
8. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - a) le informazioni che il CSD fornisce all'autorità competente ai fini del riesame di cui al paragrafo 1;
 - b) le informazioni che l'autorità competente fornisce alle autorità interessate di cui al paragrafo 5;
 - c) le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 6 si comunicano vicendevolmente.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per fornire le informazioni di cui al paragrafo 8, primo comma.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 4

Prestazione di servizi in un altro Stato membro

Articolo 21

Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro

1. Un CSD autorizzato può esercitare le proprie attività nel territorio dell'Unione, mediante lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione diretta di servizi, purché i tipi di attività interessate siano contemplati dall'autorizzazione.

- 1ter. Un CSD autorizzato che intende prestare i servizi di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell'allegato riguardo a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 1, o stabilire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. Un CSD che intende prestare i propri servizi nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le seguenti informazioni:
 - a) lo Stato membro nel quale il CSD intende operare, compresa la valuta o le valute trattate;
 - b) il programma operativo indicante in particolare i servizi che il CSD intende prestare;
 - c) nel caso di una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;
 - d) ove opportuno, una valutazione completa delle modalità che il CSD intende adottare per sostenere la conformità dei suoi utenti alla normativa nazionale di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

3. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando la prestazione dei servizi previsti, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità interessate di cui all'articolo 11 di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.

4. Nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato.
5. Il CSD può iniziare a fornire i suoi servizi nello Stato membro ospitante:
 - a) al momento del ricevimento della comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che conferma il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 e, ove opportuno, approva la valutazioni di cui al paragrafo 2, lettera d);
 - b) in caso di mancato ricevimento di una comunicazione, dopo tre mesi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 3.

6. In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro di origine almeno un mese prima che la modifica venga attuata. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

Articolo 22

Cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e di quello ospitante

1. Se un CSD autorizzato in uno Stato membro ha stabilito una succursale in un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro ospitante cooperano strettamente nello svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento, in particolare nell'esecuzione di ispezioni in loco in tale succursale.
2. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti possono esigere che i CSD che prestano servizi ai sensi dell'articolo 21 presentino loro relazioni periodiche sulle attività da essi svolte in tali Stati membri ospitanti, anche ai fini della raccolta dei dati statistici.
3. Su richiesta dell'autorità competente o dell'autorità interessata dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro di origine del CSD comunica in tempi ragionevoli l'identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD che presta servizi nello Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del CSD nello Stato membro ospitante.

4. Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le attività di un CSD hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante, le autorità competenti e interessate dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante concludono accordi di cooperazione, [che possono includere collegi delle autorità di vigilanza,] per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante.
5. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 21 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'AESFEM.

Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro di origine o per il fatto che tali misure si rivelano insufficienti, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'AESFEM è informata di tali misure senza indugio.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine e quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.

7. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 5
Relazioni con i paesi terzi

Articolo 23
Paesi terzi

1. Un CSD di un paese terzo può offrire servizi CSD nell'Unione attraverso una succursale o direttamente.

- 1ter. Fatto salvo il paragrafo 1, un CSD di un paese terzo che intende prestare i servizi di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell'allegato riguardo a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all'articolo 47, paragrafo 1, o stabilire una succursale in uno Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, l'AESFEM può riconoscere un CSD di un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per prestare i suoi servizi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6;

 - b) il CSD del paese terzo è soggetto ad un'efficace azione di autorizzazione, vigilanza e supervisione o, se il sistema di regolamento titoli è gestito da una banca centrale, di supervisione, che garantisce la piena conformità ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo in questione;

 - c) sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità competenti del paese terzo in questione conformemente al paragrafo 7.

- d) ove pertinente, il CSD di un paese terzo sostiene la conformità dei suoi utenti alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui tale CSD intende prestare servizi CSD, comprese le norme di cui al paragrafo 1, e la sua capacità di fornire sostegno a tale conformità è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD.
3. Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l'AESFEM si consulta con:
- a) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi, in particolare in merito alle modalità che tale CSD intende adottare per sostenere la conformità dei suoi utenti alla normativa di cui al paragrafo 2, lettera d);
 - b) ~~soppresso~~
 - c) le autorità di cui all'articolo 11;
 - d) l'autorità del paese terzo responsabile dell'autorizzazione, della vigilanza e della supervisione dei CSD.
4. Il CSD di un paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento all'AESFEM.

Il CSD richiedente fornisce all'AESFEM tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'AESFEM accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'AESFEM fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti.

Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi CSD valuta il rispetto da parte di tale CSD delle norme di cui al paragrafo 2, lettera d), e informa l'AESFEM, con una decisione pienamente motivata, se il rispetto è garantito o meno entro tre mesi dal ricevimento dall'AESFEM di tutte le informazioni necessarie.

La decisione in merito al riconoscimento è basata sui criteri di cui al paragrafo 2.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa l'AESFEM comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.

4bis. Le autorità competenti degli Stati membri - in cui il CSD di un paese terzo, debitamente riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 presta servizi CSD - in stretta cooperazione con l'AESFEM, possono chiedere alle autorità competenti di quel CSD di:

- a) presentare relazioni periodiche sulle attività svolte dal CSD in tali Stati membri ospitanti, anche ai fini della raccolta di dati statistici;
- b) comunicare in tempi ragionevoli l'identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD del paese terzo che presta servizi in tale Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del medesimo CSD nello Stato membro ospitante.

5. L'AESFEM, in consultazione con le autorità di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento del CSD di un paese terzo in caso di estensione nell'Unione dei suoi servizi da parte del medesimo CSD, in conformità della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

L'AESFEM revoca il riconoscimento del CSD quando le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti o nelle circostanze di cui all'articolo 18.

6. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 66, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti aventi effetti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento, che in tale paese terzo i CSD sono soggetti su base continuativa a un'efficace azione di vigilanza, supervisione e controllo del rispetto della normativa e che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento dei CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi.
7. In conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 6. Tali accordi specificano almeno:
- a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'AESFEM, le autorità ospitanti competenti e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall'AESFEM e in particolare l'accesso alle informazioni nei casi di cui al paragrafo 4bis;
 - b) il meccanismo per la tempestiva comunicazione all'AESFEM nel caso in cui l'autorità competente di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre disposizioni legislative che è tenuto a osservare;

- c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento è conforme alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, e se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell'AESFEM, il trasferimento è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 45/2001.

- 8. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'AESFEM nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 4.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo II
Requisiti per i CSD

Sezione I
Requisiti organizzativi

Articolo 24
Disposizioni generali

1. I CSD si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché politiche retributive e meccanismi di controllo interno adeguati, tra cui valide procedure amministrative e contabili.
2. I CSD adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.
3. I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di essi, compresi i dirigenti, i dipendenti, i membri dell'organo di gestione o le persone a essi direttamente o indirettamente legate, e i loro partecipanti o i loro clienti. Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.
4. I CSD rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l'attività.

5. I CSD dispongono di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.
6. I CSD sono soggetti ad audit regolari e indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati all'organo di gestione e messi a disposizione dell'autorità competente.
7. Ogniquale volta un CSD fa parte di un gruppo di imprese, compresi in particolare altri CSD ed enti creditizi di cui al titolo IV, esso adotta politiche e procedure dettagliate che specificano in che modo i requisiti di cui al presente articolo si applicano al gruppo e alle diverse entità del gruppo.
8. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti di monitoraggio dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1, le responsabilità del personale in posizioni chiave nei confronti di tali rischi, i potenziali conflitti di interessi di cui al paragrafo 3, nonché i metodi di audit di cui al paragrafo 6 a livello sia del CSD che del gruppo.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Alta dirigenza, organo di gestione e azionisti

1. L'alta dirigenza di un CSD possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del CSD.
2. I CSD hanno un organo di gestione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti.
3. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi dell'organo di gestione non è legata ai risultati economici del CSD.
4. L'organo di gestione è composto di membri idonei che possiedono l'onorabilità necessaria, nonché opportune competenze, esperienze e conoscenze dell'entità e del mercato.
5. I CSD stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità dell'organo di gestione in conformità della normativa nazionale pertinente e, su richiesta, mettono a disposizione dell'autorità competente i verbali delle sue riunioni.
6. Gli azionisti del CSD e le persone che sono in grado di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD sono in grado di assicurarne una gestione sana e prudente.
7. I CSD:
 - a) trasmettono all'autorità competente e rendono pubbliche informazioni sulla proprietà del CSD, in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un controllo sulla gestione del CSD e l'entità dei loro interessi;

- b) comunicano all'autorità competente e rendono pubblico, dopo aver ottenuto l'approvazione dell'autorità competente, qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD.

Qualsiasi persona fisica o giuridica comunica senza indebito ritardo al CSD e alla rispettiva autorità competente la decisione di acquisire o disporre diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD.

8. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 7, l'autorità competente adotta una decisione sulle modifiche proposte nel controllo del CSD. L'autorità competente rifiuta di approvare le modifiche proposte al controllo del CSD quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente del CSD o la sua capacità di rispettare il presente regolamento.

Articolo 26

Comitato degli utenti

1. I CSD istituiscono comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi gestito. Tali comitati sono composti di rappresentanti degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. I pareri formulati dal comitato degli utenti sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti del CSD.

2. I CSD stabiliscono in modo non discriminatorio il mandato di ciascun comitato degli utenti istituito, i dispositivi di governo societario necessari per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e garantiscono che il comitato degli utenti riferisca direttamente all'organo di gestione e si riunisca regolarmente.
3. I comitati degli utenti formulano pareri all'attenzione dell'organo di gestione del CSD sulle misure significative che possono influire sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e il livello dei servizi e la struttura dei prezzi.
4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato degli utenti sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente di un comitato degli utenti accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.
5. Il comitato degli utenti può informare l'autorità competente del CSD di ogni decisione per la quale l'organo di gestione decide di non seguire il parere del comitato degli utenti.

Articolo 27
Conservazione dei dati

1. I CSD conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.
2. I CSD mettono i dati di cui al paragrafo 1 a disposizione dell'autorità competente e delle autorità interessate di cui all'articolo 11, su richiesta, per l'espletamento delle loro funzioni.
3. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28 Estermalizzazione

1. Se un CSD esternalizza servizi o attività a terzi, esso resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:
 - a) l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;
 - b) il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati;
 - c) le condizioni di rilascio dell'autorizzazione del CSD non cambiano;
 - d) l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l'accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;
 - e) l'esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;
 - f) il CSD conserva le competenze e le risorse che gli consentono, su base continuativa, di valutare la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;

- g) il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti dei servizi esternalizzati;
 - h) il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente e le autorità interessate di cui all'articolo 11 in merito alle attività esternalizzate;
 - i) il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati che sarebbe di applicazione se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell'Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute.
2. Il CSD definisce in un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi. L'accordo di esternalizzazione prevede la possibilità per il CSD di porre fine all'accordo.
 3. Un CSD e un prestatore di servizi mettono a disposizione dell'autorità competente e delle autorità interessate di cui all'articolo 11, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di valutare se le attività esternalizzate sono conformi agli obblighi del presente regolamento.
 4. L'esternalizzazione di un servizio di base è soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente, a norma dell'articolo 17.
 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un organismo pubblico e quando l'esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall'organismo pubblico e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 28bis
Servizi prestati da altre parti

1. Fatto salvo l'articolo 28, gli Stati membri stabiliscono, se richiesto dalla normativa nazionale, che una persona diversa dai CSD sia responsabile della registrazione delle scritture contabili nei conti titoli tenuti dai CSD.
2. Gli Stati membri che consentono ad altre parti di fornire alcuni servizi di base di cui all'allegato A in conformità del paragrafo 1 precisano per legge i requisiti che si applicano in tale caso, compresi i requisiti ai sensi del presente regolamento che si applicano sia al CSD che, ove pertinente, all'altra parte interessata.
3. Gli Stati membri che consentono ad altre parti di fornire i servizi di base di cui all'allegato A in conformità del paragrafo 1 comunicano all'AESFEM la loro normativa nazionale pertinente. L'AESFEM inserisce tali informazioni nel registro dei CSD di cui all'articolo 19.

Sezione 2
Norme sulla condotta negli affari

Articolo 29
Disposizioni generali

1. soppresso
2. I CSD hanno finalità e obiettivi chiaramente definiti, ad esempio in relazione ai livelli minimi di servizio, alle aspettative sotto il profilo della gestione dei rischi ed alle priorità commerciali.
3. I CSD si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

Articolo 30
Requisiti sui partecipanti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD si dota di criteri di partecipazione pubblici che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti. Tali criteri sono trasparenti, oggettivi, basati sul rischio e non discriminatori, in modo da garantire un accesso al CSD equo e aperto. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale il CSD è esposto.
2. I CSD trattano senza indugio le domande di accesso rispondendo al più tardi entro un mese e rendono pubbliche le procedure applicate per il trattamento delle domande di accesso.
3. I CSD possono rifiutare l'accesso ad un partecipante che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l'accesso.

L'autorità competente responsabile esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata.

L'autorità competente responsabile consulta l'autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità del luogo di stabilimento del partecipante richiedente non è d'accordo con la valutazione, la questione viene deferita all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l'accesso al partecipante richiedente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di concedere l'accesso al partecipante richiedente.

4. I CSD si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti che non soddisfano più i criteri di partecipazione di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5. L'AESFEM, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi che possono giustificare il rifiuto da parte di un CSD dell'accesso a partecipanti, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 31

Trasparenza

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, nonché per ciascuno degli altri servizi che fornisce, un CSD rende pubblici i prezzi e le commissioni associati ai servizi di base di cui all'allegato A da esso forniti. I CSD pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito e di ciascuna funzione prestata, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi consentono ai clienti l'accesso separato agli specifici servizi prestati.
2. I CSD pubblicano il proprio listino prezzi in modo da facilitare il confronto delle offerte e consentire ai clienti di conoscere in anticipo il prezzo che dovranno pagare per l'uso dei servizi.
- 2bis. I CSD sono tenuti a praticare, per i loro servizi di base, la politica dei prezzi da essi pubblicata.
3. soppresso
4. I CSD forniscono ai propri clienti informazioni che consentono loro di verificare la fattura a fronte dei listini prezzi pubblicati.
5. I CSD forniscono a tutti i clienti informazioni che consentono loro di valutare i rischi associati ai servizi forniti.

6. I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi di base forniti e comunicano tali informazioni all'autorità competente.
- 6bis. I CSD contabilizzano globalmente costi e ricavi dei servizi accessori forniti e comunicano tali informazioni all'autorità competente.

Sezione 3
Requisiti per i servizi CSD

Articolo 33
Disposizioni generali

Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni in titoli.

Articolo 34
Integrità dell'emissione

1. Un CSD adotta le opportune misure di riconciliazione per verificare che il numero di titoli che costituiscono un'emissione di titoli o parte di un'emissione di titoli presentata al CSD sia pari alla somma dei titoli iscritti nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento di titoli gestito dal CSD. Tali misure di riconciliazione vengono effettuate almeno una volta al giorno.
2. Se ritenuto opportuno e qualora nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli siano coinvolte altre entità, quali ad esempio gli emittenti, le autorità di registrazione, gli agenti di emissione, gli agenti di trasferimento, i depositari comuni, altri CSD o altre entità, il CSD e tali entità stabiliscono adeguate misure atte ad assicurare la cooperazione e lo scambio di informazioni vicendevoli in modo da garantire l'integrità dell'emissione.
3. In un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD non sono ammessi gli scoperti su titoli, i saldi debitori o la creazione di titoli.

4. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure di riconciliazione che un CDS adotta ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35

Protezione dei titoli dei partecipanti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD tiene registri e una contabilità che gli consentono, in qualsiasi momento e senza ritardi di segregare, nei conti presso il CSD stesso, i titoli di un partecipante dai titoli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.
2. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di segregare i propri titoli da quelli dei suoi clienti ("segregazione omnibus").

3. Un CSD offre di tenere registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di segregare i titoli di qualsiasi cliente di tale partecipante, se e come richiesto dal partecipante stesso ("segregazione per singolo cliente").

I partecipanti offrono ai propri clienti almeno la scelta fra segregazione omnibus e segregazione per singolo cliente e li informano dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione.

Tuttavia un CSD e i suoi partecipanti forniscono la segregazione per singolo cliente se ciò è richiesto dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è autorizzato il CSD.

I CSD e i loro partecipanti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

4. soppresso

5. Un CSD non usa i titoli di un partecipante o di un cliente di un partecipante o di qualsiasi altra persona nella catena di detenzione per finalità per le quali non abbia ottenuto il preventivo consenso esplicito del partecipante o del suo cliente o dell'altra persona.

6. soppresso

Articolo 36

Carattere definitivo del regolamento

1. Un CSD garantisce che il sistema di regolamento titoli che gestisce offre un'adeguata protezione ai partecipanti.

Gli Stati membri designano e notificano il sistema di regolamento titoli gestito dai CSD secondo le procedure di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 98/26/CE.

3. Un CSD garantisce che ogni sistema di regolamento titoli da esso gestito definisca i momenti di immissione e di irrevocabilità degli ordini di trasferimento in quel sistema di regolamento titoli in conformità degli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE.
4. Un CSD rende note le norme che disciplinano il carattere definitivo dei trasferimenti di fondi e di titoli in un sistema di regolamento titoli.
5. I paragrafi 3 e 4 si applicano fatte salve le disposizioni applicabili ai collegamenti tra CSD e alle infrastrutture informatiche comuni per il regolamento di cui all'articolo 45.

6. Un CSD prende tutte le misure ragionevoli per garantire che, fatte salve le pertinenti norme di cui al paragrafo 4, i trasferimenti di titoli e contante di cui al paragrafo 4 siano definitivi in tempo reale o nel corso della giornata e, in ogni caso, non oltre la fine del giorno lavorativo della data di regolamento effettivo.
7. soppresso
8. Tutte le operazioni in titoli contro contante tra partecipanti diretti regolate nei sistemi di regolamento titoli gestiti da un CSD sono regolate con il meccanismo della consegna contro pagamento.
9. soppresso

Articolo 37

Regolamento in contanti

1. Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, un CSD regola i pagamenti in contanti dei suoi rispettivi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso la banca centrale che emette la valuta pertinente, se pratico o possibile.

2. Quando il regolamento presso le banche centrali, come previsto al paragrafo 1, non è pratico o non è possibile, un CSD può proporre di regolare i pagamenti in contanti per la totalità dei suoi sistemi di regolamento titoli o per parte di essi attraverso conti aperti presso un ente creditizio o tramite i propri conti. Se un CSD propone di regolare attraverso conti aperti presso un ente creditizio o tramite i propri conti, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.

Quando richiesto dai partecipanti al mercato, un CSD fornisce a questi ultimi informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati a tali servizi.

3. soppresso

4. soppresso

5. soppresso

Articolo 38

Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD si dota di regole e procedure da seguire in caso di inadempimento di un partecipante che siano efficaci e chiaramente definite, nonché in grado di garantire che il CSD possa intervenire tempestivamente per contenere le perdite, limitare le pressioni sulla liquidità e continuare ad assolvere i suoi obblighi.
2. I CSD rendono pubbliche le norme da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti e le procedure pertinenti.
3. I CSD, insieme ai loro partecipanti e agli altri soggetti interessati, sottopongono le procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti a verifiche e revisioni periodiche, per assicurare che siano pratiche ed efficaci.
4. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM può, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emanare orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 4
Requisiti prudenziali

Articolo 39
Requisiti generali

I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, fra cui misure atte a limitare i casi di frode e di negligenza.

Articolo 40
Rischio giuridico

1. Ai fini della sua autorizzazione e vigilanza, nonché dell'informazione dei suoi clienti, un CSD si dota di regole, procedure e contratti chiari e comprensibili per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestisce e tutti gli altri servizi che fornisce.
2. I CSD formulano le norme, le procedure e i contratti in modo che possano essere esecutivi in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento dei partecipanti.
3. Un CSD che fornisce servizi ai sensi del presente regolamento in diverse giurisdizioni adotta ogni ragionevole iniziativa per individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di leggi tra le varie giurisdizioni.

Articolo 41
Rischio commerciale generale

I CSD si dotano di solidi sistemi di gestione e controllo e di strumenti informatici per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, comprese le perdite derivanti da una cattiva esecuzione della strategia commerciale, da flussi finanziari negativi e da ingenti spese operative.

Articolo 42
Rischio operativo

1. I CSD individuano le fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e ne riducono al minimo l'impatto avvalendosi di strumenti informatici, procedure e controlli adeguati, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestiscono.

2. I CSD mantengono strumenti informatici appropriati, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e affidabilità operativa, e sono dotati di capacità adeguate. Gli strumenti informatici gestiscono in maniera adeguata la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate nonché l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

3. Per tutti i servizi che forniscono nonché per ciascun sistema di regolamento titoli che gestiscono, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di incidente allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.
4. Il piano di cui al paragrafo 3 prevede la ripresa di tutte le operazioni e posizioni dei partecipanti e garantisce che i sistemi informatici critici possano riprendere rapidamente a funzionare dal momento della disfunzione, in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista. Esso prevede anche l'allestimento di un secondo sito di trattamento dotato di risorse, capacità e funzionalità sufficienti e adeguate disposizioni in merito al personale.
5. Il CSD prevede ed attua un programma per testare i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 4.
6. I CSD individuano, sorvegliano e gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli che essi gestiscono, nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività e notificano immediatamente alle autorità competenti e interessate se vengono individuati tali rischi.

7. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi di cui ai paragrafi 1 e 6, i metodi per testare, gestire o ridurre al minimo tali rischi, compresi una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di incidente di cui ai paragrafi 3 e 4 ed i metodi di valutazione degli stessi.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43

Politica di investimento

1. I CSD detengono le proprie attività finanziarie presso banche centrali, enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati.
2. I CSD possono accedere rapidamente alle proprie attività, se necessario.

3. I CSD investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Tali investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.
- 3bis. L'importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve del CSD, che non viene investito ai sensi del paragrafo 3, non viene preso in considerazione per gli scopi previsti all'articolo 44, paragrafo 1.
4. I CSD assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni singolo ente presso cui detengono le proprie attività rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.
- 4bis. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 1, il termine adeguato per l'accesso alle attività di cui al paragrafo 2 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 4.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 44
Requisiti patrimoniali

1. Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve del CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività del CSD. È in qualsiasi momento sufficiente a:
 - a) garantire che il CSD sia adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale, in modo che il CSD possa continuare a prestare servizi;
 - b) assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività del CSD su un periodo adeguato di almeno sei mesi, nel quadro di una serie di scenari di stress.

2. Un CSD si dota di un piano per:
 - a) raccogliere capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 1;
 - b) procedere ad una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi nel caso in cui il CSD non sia in grado di raccogliere nuovo capitale.

Tale piano è approvato dall'organo di gestione o da un opportuno comitato dell'organo di gestione e aggiornato periodicamente. Ogni aggiornamento del piano viene fornito all'autorità competente. L'autorità competente può chiedere al CSD di prendere misure aggiuntive o di adottare soluzioni alternative se ritiene che il piano del CSD sia insufficiente.

3. L'ABE elabora, in stretta cooperazione con l'AESFEM e con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve dei CSD di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 3
Requisiti per i collegamenti tra CSD

Articolo 45
Collegamenti tra CSD

1. Prima di stabilire un collegamento tra CSD, e su base continuativa una volta che il collegamento è stabilito, tutti i CSD interessati individuano, valutano, verificano e gestiscono tutte le potenziali fonti di rischio, per se stessi e per i loro partecipanti, derivanti dall'accordo di collegamento e adottano adeguate misure per attenuarle.

2. I CSD che intendono creare collegamenti presentano domanda di autorizzazione all'autorità competente del CSD richiedente, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), o lo notificano alle autorità competenti e interessate del CSD richiedente, come previsto all'articolo 17, paragrafo 3bis.

2bis. soppresso

2ter. soppresso

3. Un collegamento tra CSD fornisce un'adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare per quanto riguarda possibili crediti assunti dai CSD e i rischi di concentrazione e di liquidità che derivano dall'accordo di collegamento.

Un collegamento tra CSD si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali consente di scegliere chiaramente la legge che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento.

4. In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.
5. Un CSD che utilizza un collegamento indiretto o un intermediario per gestire un collegamento con un altro CSD valuta, verifica e gestisce i rischi supplementari derivanti dal ricorso a tale collegamento indiretto o intermediario e adotta le misure opportune per attenuarli.
6. I CSD collegati si dotano di solide procedure di riconciliazione per garantire l'esattezza delle rispettive registrazioni.
7. I collegamenti tra CSD consentono di regolare con il meccanismo della consegna contro pagamento le operazioni tra partecipanti ai CSD collegati ogniqualvolta pratico e possibile. I motivi di un eventuale regolamento senza detto meccanismo vengono comunicati alle autorità interessate e competenti.

8. I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano una infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per:
- a) l'immissione nel sistema degli ordini di trasferimento;
 - b) l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento.

I sistemi di regolamento titoli e i CSD di cui al primo comma utilizzano norme equivalenti per quanto riguarda il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo.

9. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il monitoraggio e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti tra CSD è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i metodi di valutazione degli stessi.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo IV
Accesso ai CSD

Sezione 1
Accesso degli emittenti ai CSD

Articolo 47
Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell'UE

1. L'emittente ha il diritto di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro, fatto salvo il rispetto da parte di tale CSD delle condizioni di cui all'articolo 21.

Fatto salvo il diritto dell'emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro in cui i titoli sono emessi.

Gli Stati membri garantiscono che venga compilato un elenco delle principali disposizioni pertinenti della loro normativa di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all'AESFEM entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'AESFEM pubblica l'elenco entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il CSD può applicare agli emittenti una commissione per la prestazione dei suoi servizi calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

2. Quando un emittente presenta una domanda di registrazione dei propri titoli presso un CSD, quest'ultimo tratta la domanda senza indugio e in modo non discriminatorio e risponde all'emittente richiedente entro tre mesi.
3. Un CSD può rifiutare di fornire servizi ad un emittente. Tale rifiuto può essere basato soltanto su un'analisi completa dei rischi o se tale CSD non presta i servizi di cui al punto 1 della sezione A dell'allegato in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o di altra normativa analoga del pertinente Stato membro.
4. Se un CSD rifiuta di prestare servizi ad un emittente, esso comunica per iscritto all'emittente richiedente i motivi del rifiuto.

In caso di rifiuto, l'emittente richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato i servizi.

L'autorità competente del CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto forniti dal CSD e trasmette all'emittente una risposta motivata.

L'autorità competente del CSD consulta l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente non è d'accordo con la valutazione, la questione viene deferita all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di prestare servizi ad un emittente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all'emittente richiedente.

5. L'AESFEM, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i motivi che possono giustificare il rifiuto, da parte di un CSD, di concedere l'accesso agli emittenti nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 4.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 4.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 2
Accesso tra CSD

Articolo 48
Accesso con collegamento standard

Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD e istituire un collegamento standard con esso conformemente all'articolo 30 e previa notifica preventiva del collegamento tra CSD di cui all'articolo 17, paragrafo 3bis.

Articolo 49
Accesso con collegamento personalizzato

1. Se un CSD chiede ad un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per ottenere l'accesso a questo secondo CSD, il CSD cui è presentata la domanda può respingerla soltanto sulla base di considerazioni sui rischi. Non può respingere la domanda in base alla perdita di quote di mercato.
2. Per la messa a disposizione dell'accesso con collegamento personalizzato il CSD cui è presentata la domanda può esigere dal CSD richiedente il pagamento di una commissione calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

Articolo 50

Procedura per i collegamenti tra CSD

1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi degli articoli 48 e 49 ad un altro CSD, quest'ultimo tratta la domanda senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi.
2. Un CSD può rifiutare l'accesso ad un CSD richiedente soltanto se detto accesso minaccerebbe l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari e provocherebbe un rischio sistemico. Tale rifiuto può essere basato esclusivamente su un'analisi completa dei rischi.

Se un CSD rifiuta l'accesso, esso fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto.

In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l'accesso.

L'autorità competente del CSD cui è presentata la domanda esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al CSD richiedente una risposta motivata.

L'autorità competente del CSD cui è presentata la domanda consulta l'autorità competente del CSD richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità competente del CSD richiedente non è d'accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l'accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente del CSD cui è presentata la domanda ordina al CSD di concedere l'accesso al CSD richiedente.

3. soppresso
4. soppresso
5. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 3

Accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato

Articolo 51

Accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato

1. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione forniscono ai CSD, su richiesta, i flussi relativi alle operazioni su base non discriminatoria e trasparente e possono imporre una commissione calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

I CSD consentono alle controparti centrali o alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento titoli su base non discriminatoria e trasparente e possono imporre una commissione calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

2. Se una delle parti presenta ad un'altra una domanda di accesso ai sensi del paragrafo 1, tale domanda viene trattata rapidamente e la parte richiedente riceve risposta entro tre mesi.
3. La parte cui è presentata la domanda può negare l'accesso soltanto qualora esso incida sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari e provochi un rischio sistemico. Non può respingere la domanda in base alla perdita di quote di mercato.

La parte che nega l'accesso comunica per iscritto alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di un'analisi completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente della parte che gli ha rifiutato l'accesso.

L'autorità competente responsabile esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette alla parte richiedente una risposta motivata.

L'autorità competente responsabile consulta l'autorità competente della parte richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità competente della parte richiedente non è d'accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto della parte di concedere l'accesso viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina a tale parte di concedere l'accesso ai suoi servizi entro tre mesi.

4. L'AESFEM, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i motivi che possono giustificare il rifiuto di accesso nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Titolo IV

Enti creditizi designati per prestare servizi accessori di tipo bancario ai partecipanti ai CSD

Articolo 52

Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione

1. Un CSD non presta in proprio nessuno dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato, salvo che non abbia ottenuto un'autorizzazione supplementare a fornire tali servizi in conformità del presente articolo.

2. Un CSD che intende regolare in tutto o in parte il contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, oppure intende fornire le tipologie di servizi accessori di tipo bancario di cui al paragrafo 1, è autorizzato:
 - a) a designare a tal fine uno o più enti creditizi autorizzati conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE, ovvero

 - b) a offrire in proprio tali servizi alle condizioni specificate nel presente articolo.

2bis. soppresso

3. Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite la stessa entità giuridica che gestisce il sistema di regolamento titoli, l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 viene rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il CSD è autorizzato in qualità di ente creditizio come previsto al titolo II della direttiva 2006/48/CE;
 - b) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato e non per svolgere altre attività;
 - c) il CSD soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 57, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 58;
 - d) il CSD riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e ogni anno nell'informativa Terzo pilastro prevista a norma della direttiva 2006/48/CE, sull'entità e la gestione dei rischi di liquidità infragiornalieri secondo quanto previsto al paragrafo 6ter, e
 - e) il CSD ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di ripresa per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori.

4. Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite un'entità giuridica separata facente parte del gruppo di imprese controllato dalla stessa impresa madre, l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 viene rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) l'entità giuridica separata è autorizzata in qualità di ente creditizio come previsto al titolo II della direttiva 2006/48/CE;
 - b) l'entità giuridica separata soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 57, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 58;
 - c) l'entità giuridica separata non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato; e
 - d) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato e non per svolgere altre attività;
 - e) l'entità giuridica separata riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e ogni anno nell'informativa Terzo pilastro prevista a norma della direttiva 2006/48/CE, sull'entità e la gestione dei rischi di liquidità infragiornalieri secondo quanto previsto al paragrafo 6ter, e
 - f) l'entità giuridica separata ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di ripresa per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori a partire da un'entità giuridica separata.

5. Se un CSD intende designare un ente creditizio che non rientra nel campo di applicazione dei paragrafi 3 o 4, l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 viene rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) l'ente creditizio è autorizzato come tale come previsto al titolo II della direttiva 2006/48/CE;
 - b) l'entità giuridica separata soddisfa i requisiti prudenziali di cui all'articolo 57, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all'articolo 58;
 - c) l'ente creditizio non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato; e
 - d) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato e non per svolgere altre attività;
 - e) l'entità giuridica separata riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e ogni anno nell'informativa Terzo pilastro prevista a norma della direttiva 2006/48/CE, sull'entità e la gestione dei rischi di liquidità infragiornalieri secondo quanto previsto al paragrafo 6ter, e
 - f) l'entità giuridica separata ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di ripresa per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori a partire da un'entità giuridica separata.

5bis. I paragrafi 4 e 5 non si applicano agli enti creditizi di cui al paragrafo 2, lettera a) che propongono di regolare i pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti attraverso conti aperti presso tali enti creditizi, calcolati su un periodo di un anno, è inferiore all'uno per cento del valore totale di tutte le operazioni in titoli contro contante regolate nei libri contabili del CSD e non supera un massimo di 2,5 miliardi di EUR all'anno.

L'autorità competente monitora almeno una volta all'altro che la soglia definita nel primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni all'AESFEM. Se l'autorità competente determina che la soglia è stata superata, chiede al CSD interessato di richiedere l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Il CSD interessato ha un periodo di sei mesi per presentare la domanda di autorizzazione.

6. L'autorità competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1 può chiedere a un CSD di designare più di un ente creditizio o di designare un ente creditizio in aggiunta alla prestazione di servizi in proprio a norma del paragrafo 2, lettera b), ove consideri che l'esposizione di un solo ente creditizio alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo 57, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento.

6bis. I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati a norma del paragrafo 2, lettera a) soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione.

6ter. L'ABE, previa consultazione dell'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente il contenuto delle relazioni richieste per permettere un monitoraggio efficace dei rischi di liquidità infragiornalieri. I progetti di norme tecniche di regolamentazione riflettono gli indicatori di monitoraggio convenuti a livello internazionale per la gestione infragiornaliera della liquidità.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6quater. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del calcolo della soglia di cui al paragrafo 2bis, in particolare tenendo conto dell'obiettivo di cui al paragrafo 2bis, secondo comma.

Articolo 53

Procedure di concessione e di revoca dell'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio o a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 52, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD e, ove applicabile, l'ente creditizio designato abbiano adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ai quali sono soggetti ai sensi del presente regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura dell'organizzazione delle relazioni tra il CSD e, ove applicabile, gli enti creditizi designati e in che modo il CSD o, ove applicabile, l'ente creditizio designato intende rispettare i requisiti prudenziali di cui all'articolo 57, paragrafi 1, 3 e 4, e le altre disposizioni enunciate all'articolo 52.

3. L'autorità competente applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 6.
4. Dal momento in cui la domanda è considerata completa, l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle seguenti autorità:
 - a) le autorità interessate di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
 - b) l'autorità competente interessata di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 2006/48/CE;
 - c) le autorità competenti dello o degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito collegamenti di interoperabilità con un altro CSD, tranne se il CSD ha stabilito i collegamenti di interoperabilità di cui all'articolo 17, paragrafo 3bis;
 - d) le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui le attività del CSD hanno importanza rilevante per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4;
 - e) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti del CSD stabiliti nei tre Stati membri che presentano, su base aggregata e nell'arco di un anno, i volumi più elevati di regolamento nel sistema di regolamento titoli del CSD;
 - f) l'AESFEM e l'ABE.

Le autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e) emettono un parere motivato sull'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni indicate al primo comma. Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si ritiene che abbia espresso parere positivo.

Se almeno una delle autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e) emette un parere negativo motivato, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione fornisce alle autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e), entro 30 giorni, una decisione motivata relativa al parere negativo.

Se 30 giorni dopo la presentazione di tale decisione le autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e), emettono, a maggioranza semplice, un parere negativo e l'autorità competente intende ancora rilasciare l'autorizzazione, la questione viene deferita all'AESFEM, per assistenza ai sensi dell'articolo 31, lettera c) del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se 30 giorni dopo il deferimento all'AESFEM la questione non è risolta, l'autorità competente che intende rilasciare l'autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al primo comma, lettere da a) a e).

Se l'autorità competente intende respingere l'autorizzazione, la questione non viene deferita all'AESFEM.

I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altre parti della normativa dell'Unione non siano soddisfatti.

5. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l'ABE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD fornisce all'autorità competente al fine di ottenere le pertinenti autorizzazioni a fornire servizi bancari accessori rispetto al regolamento.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l'ABE, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione delle autorità di cui al paragrafo 4 prima della concessione dell'autorizzazione.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 54

Estensione dei servizi accessori di tipo bancario

1. Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio o che presta in proprio in conformità dell'articolo 52, ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD stesso è stabilito.
2. La domanda di estensione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 53.

Articolo 55
Revoca dell'autorizzazione

1. Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l'autorità competente dello Stato membro nel quale il CSD è stabilito revoca le autorizzazioni di cui all'articolo 52 in uno qualunque dei seguenti casi:
 - a) qualora il CSD non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all'autorizzazione, oppure qualora l'ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - b) qualora il CSD abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
 - c) qualora il CSD e l'ente creditizio designato non soddisfino più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbiano adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro un termine fissato;
 - d) qualora il CSD e l'ente creditizio designato abbiano violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente regolamento.

Un CSD e l'ente creditizio designato adottano, attuano e mantengono un'apposita procedura atta a garantire, in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al primo comma, il corretto e tempestivo regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro agente di regolamento.

2. A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta immediatamente le autorità di cui all'articolo 53, paragrafo 4, o, rispettivamente, le autorità di cui all'articolo 53, paragrafo 4ter, circa la necessità di revocare l'autorizzazione.
3. L'AESFEM, ogni autorità interessata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e ogni altra autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1 o, rispettivamente, le autorità di cui all'articolo 53, paragrafo 4, possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è stabilito di verificare se il CSD e l'ente creditizio designato continuano a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.

Articolo 56
Registro dei CSD

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 54 e 55 sono comunicate all'AESFEM.

2. L'AESFEM introduce nell'elenco che è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, le seguenti informazioni:
 - a) il nome di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 52, 54 e 55;
 - b) il nome di ciascun ente creditizio designato;
 - c) l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un ente creditizio designato o un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 52 è autorizzato a prestare per i CSD partecipanti.

3. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM quali enti forniscono servizi accessori di tipo bancario secondo le norme del diritto nazionale 90 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 57

Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Un ente creditizio designato ai sensi dell'articolo 52 o un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 52 per fornire servizi accessori di tipo bancario presta unicamente i servizi di cui alla sezione C dell'allegato che sono contemplati dall'autorizzazione.
2. Un ente creditizio designato ai sensi dell'articolo 52 o un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 52 per fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta ogni normativa attuale o futura applicabile agli enti creditizi.
3. Un ente creditizio designato ai sensi dell'articolo 52 o un CSD autorizzato per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di credito connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
 - a) si dota di un quadro solido per la gestione del corrispondente rischio di credito;
 - b) individua, con frequenza e regolarità, le fonti del rischio di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare il suddetto rischio;

- c) copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli partecipanti debitori a mezzo di garanzie e di altre risorse finanziarie equivalenti;
- d) se per gestire il rischio di credito corrispondente si utilizza una garanzia, accetta garanzie a basso rischio di credito, di liquidità e di mercato; può utilizzare altri tipi di garanzia in situazioni specifiche, se si applicano scarti di garanzia adeguati;
- e) stabilisce e applica scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c), tenendo conto degli obiettivi di assicurare che la garanzia possa essere rapidamente liquidata senza effetti negativi rilevanti sui prezzi;
- g) stabilisce limiti sulle sue esposizioni creditizie corrispondenti;
- h) analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue, adotta regole e procedure per l'attuazione di tali piani;
- i) offre crediti solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l'ente creditizio stesso;
- j) prevede procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero e scoraggia il credito overnight attraverso tassi dissuasivi.

4. Un ente creditizio designato ai sensi dell'articolo 52 o un CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 52 per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
- a) si dota di un quadro solido per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;
 - b) misura e controlla tempestivamente e su base continuativa, e almeno una volta al giorno, il livello di attività liquide che detiene; così facendo determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di scarti di garanzia adeguati su tali attività;
 - c) dispone di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un'ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso anche, ma non esclusivamente, il rischio di liquidità generato dall'inadempimento di almeno un partecipante, comprese l'impresa madre e le imprese figlie, verso il quale detiene le esposizioni più cospicue;
 - d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta, come contante presso la banca centrale di emissione o altri istituti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o altri dispositivi analoghi e garanzie altamente negoziabili o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante dai vari istituti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;

- e) ogniqualvolta si utilizzano accordi di finanziamento prestabiliti, seleziona come fornitori di liquidità solo istituti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;
- f) determina e sottopone a test l'adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;
- g) analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura e adotta regole e procedure per l'attuazione di tali piani;
- i) ove ciò sia pratico e possibile, e fatte salve le norme di ammissibilità della banca centrale, ha accesso ai conti e ad altri servizi della banca centrale per migliorare la gestione del suo rischio di liquidità e gli enti creditizi dell'Unione depositano i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso le banche centrali di emissione dell'Unione;
- j) dispone di dispositivi prestabiliti altamente affidabili per garantire di poter dare tempestiva esecuzione alla garanzia fornita da un cliente inadempiente.

5. L'ABE elabora, in stretta cooperazione con l'AESFEM e con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare dettagli per il controllo, la misurazione e la gestione dei rischi di credito e di liquidità di cui ai paragrafi 3 e 4.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 58

Vigilanza degli enti creditizi e dei CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario

1. L'autorità competente di cui alla direttiva 2006/48/CE è responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza, alle condizioni stabilite in tale direttiva, degli enti creditizi o dei CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e per quanto riguarda la loro conformità con l'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

Nel caso dei CSD autorizzati a fornire servizi bancari ai sensi dell'articolo 53, l'autorità competente di cui al primo comma informa regolarmente, e comunque almeno una volta all'anno, l'autorità competente del CSD e le autorità di cui all'articolo 53, paragrafo 4ter, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penalità.

2. L'autorità competente del CSD, in consultazione con l'autorità competente di cui al paragrafo 1, esamina e valuta regolarmente, e comunque almeno una volta all'anno, se gli enti creditizi designati rispettano l'articolo 57, paragrafo 1, e se tutte le disposizioni richieste fra gli enti creditizi designati e i CSD consentono loro di rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Nel caso di CSD autorizzati a fornire servizi bancari ai sensi dell'articolo 52, l'autorità competente del CSD, in consultazione con l'autorità competente di cui alla direttiva 2006/48/CE, esamina e valuta almeno una volta all'anno se tali CSD rispettano l'articolo 57, paragrafo 1. L'autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno una volta l'anno, le autorità di cui all'articolo 53, paragrafo 4ter, circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penalità.

3. Nel caso di enti creditizi designati e autorizzati di cui all'articolo 52, ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, un CSD garantisce di avere accesso, tramite l'ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 9.

4. Al fine di garantire, all'interno dell'Unione, una vigilanza uniforme, efficiente ed efficace degli enti creditizi e dei CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario, l'ABE, in stretta cooperazione con l'AESFEM e i membri del SEBC, può emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Titolo V

Sanzioni

Articolo 59

Sanzioni e misure amministrative

1. Fatto salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e misure amministrative da applicare, nelle circostanze definite all'articolo 60, a quanti si rendano responsabili di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni e le misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già soggette al diritto penale nazionale al più tardi 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'AESFEM le pertinenti norme di diritto penale.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'AESFEM le norme di cui al primo comma. Essi ne comunicano senza indugio alla Commissione e all'AESFEM ogni successiva modifica.

2. Le autorità competenti sono in grado di applicare sanzioni e misure amministrative nei confronti dei CSD, degli enti creditizi designati e, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale, dei membri dei loro organi di gestione e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, conformemente al diritto nazionale, sia ritenuta responsabile di una violazione.
3. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori nelle circostanze definite all'articolo 60, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e per coordinare le proprie iniziative al fine di evitare qualsiasi duplicazione o sovrapposizione nell'applicazione di sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri a norma dell'articolo 12.
4. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, in caso di violazione di cui all'articolo 60, le autorità competenti hanno il potere, conformemente al presente regolamento e alla legislazione nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e misure amministrative:
 - a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione;
 - b) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;
 - c) la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 14 e 52, in conformità degli articoli 18 e 55;

- d) l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno all'ente a carico dei membri dell'organo di gestione dell'ente stesso o di altre persone fisiche considerati responsabili;
 - e) sanzioni amministrative pecuniarie fino almeno al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;
 - f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie almeno fino a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di adozione del presente regolamento;
 - g) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di EUR o fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente; se l'impresa è un'impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo è il fatturato complessivo annuo risultante nei conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
5. Le autorità competenti possono disporre di altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 4 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
6. soppresso

7. Le autorità competenti esercitano i loro poteri e le loro funzioni attraverso le seguenti modalità:
- a) direttamente;
 - b) in collaborazione con altre autorità;
 - c) sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma del presente regolamento; ovvero
 - d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 59bis

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino sul loro sito internet ufficiale almeno ogni sanzione amministrativa inappellabile imposta per violazione del presente regolamento, senza indebito ritardo dopo che la persona soggetta alla sanzione è stata informata di tale decisione, in particolare il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazioni di sanzioni appellabili, le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito internet ufficiale le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.

2. Le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima, in maniera conforme alla normativa nazionale, in qualsiasi delle situazioni seguenti:
 - a) se, qualora la sanzione sia imposta a una persona fisica, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata sulla scorta di una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità di tale pubblicazione;
 - b) se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso;
 - c) se la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti o alle persone coinvolte.

In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che, entro tale periodo, le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di esistere oppure le autorità competenti possono decidere di non pubblicare affatto la decisione di imporre una sanzione o una misura qualora la pubblicazione anonima non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi pertinenti nelle circostanze di cui al primo comma.

3. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per 5 anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito internet ufficiale dell'autorità competente unicamente per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 60

Violazioni

1. La violazione di una o più delle seguenti disposizioni viene considerata una violazione del presente regolamento:
 - a) prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell'allegato, in violazione degli articoli 14, 23 e 52;
 - b) ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli articoli 14 e 52 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b);
 - c) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell'articolo 44, paragrafo 1;
 - d) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 24 a 28;
 - e) mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta negli affari, in violazione degli articoli da 29 a 32;
 - f) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 34 a 38;

- g) mancato rispetto, da parte dei CSD, dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 40 a 44;
- h) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell'articolo 45;
- i) rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 47 a 51;
- j) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell'articolo 57, paragrafo 3;
- k) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell'articolo 57, paragrafo 4.

Articolo 61

Applicazione effettiva delle sanzioni

1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, ove appropriato:
 - a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
 - c) la dimensione e la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
 - d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
 - e) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
 - f) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

- 2.

Articolo 62

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti istituiscano meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di reali o possibili violazioni del presente regolamento.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche;
 - b) un'adeguata protezione dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
 - c) protezione dei dati personali sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE.
 - d) norme chiare che assicurano che la riservatezza della persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente sia garantita in tutti i casi, a meno che l'informativa non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

Articolo 62bis

Diritto di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano impugnabili. Ciò vale anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

Titolo VI

Atti delegati, disposizioni transitorie, modifica della direttiva 98/26/CE e disposizioni finali

Articolo 63

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 64 con riguardo alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 7quater, e dell'articolo 22, paragrafo 6.

Articolo 64

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 63 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 63 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 63 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 65

Competenze di esecuzione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 66, paragrafo 2.

Articolo 66

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione¹⁹. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Quando la Commissione esercita le competenze di esecuzione conferitele dal presente regolamento, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

¹⁹ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

Articolo 67

Disposizioni transitorie

0. Le autorità competenti di cui all'articolo 9 comunicano all'AESFEM gli enti che operano come CSD entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
1. I CSD fanno domanda per tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del presente regolamento e notificano i pertinenti collegamenti fra CSD entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 15, 24, 42, 44, 45, e, ove pertinente, 53 e 57.
2. Entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 11, 15, 23, 24, 42, 44, 45, e, ove pertinente, 53 e 57, o della decisione della Commissione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, se questa data è posteriore, un CSD di un paese terzo chiede il riconoscimento dell'AESFEM se intende prestare i propri servizi sulla base dell'articolo 23.
3. soppresso
4. Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento, continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento dei CSD.
- 4bis. I CSD gestiti dagli enti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, si conformano ai requisiti del presente regolamento al più tardi entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 68
Modifica della direttiva 98/26/CE

1. All'articolo 2, primo comma, della direttiva 98/26/CE, il terzo trattino della lettera a) è sostituito dal seguente:

"- designato, fatti salvi altri requisiti generali più rigorosi imposti dalla legislazione nazionale, come sistema e notificato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso."

2. Al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione le misure necessarie a conformarsi all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino della direttiva 98/26/CE, quale modificata dal presente regolamento.

Articolo 68bis
Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 236/2012 è soppresso.

Articolo 68ter
Applicazione della direttiva [MiFID]

La direttiva [MiFID] non dovrebbe applicarsi ai CSD autorizzati in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento ogniqualvolta essi forniscano i servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell'allegato del presente regolamento.

Tuttavia, la direttiva [MiFID], fatta eccezione per gli articoli da 5 a 8, l'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, 7 e 8, e gli articoli da 10 a 13, si dovrebbe applicare anche ai CSD autorizzati in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento ogniqualvolta essi forniscono o svolgono uno o più servizi o attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi accessori di cui alla sezione B dell'allegato del presente regolamento [CSDR].'

Articolo 69
Relazioni e riesame

1. L'AESFEM, in cooperazione con l'ABE e le autorità di cui agli articoli 9 e 11, presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità, e, se necessario, raccomanda azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono almeno:
 - a) una valutazione dell'efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, basata sul numero e sul volume dei mancati regolamenti, sull'importo delle penalità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sul numero e sul volume delle operazioni di buy-in di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e su eventuali altri criteri pertinenti;
 - b) una valutazione della quantità di regolamenti che avvengono all'esterno dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, basata sul numero e sul volume delle operazioni e su eventuali altri criteri pertinenti;
 - c) una valutazione dei servizi transfrontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, basata sul numero e sui tipi di collegamenti tra CSD, sul numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, sul numero e sul volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, sul numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell'articolo 47 e su eventuali altri criteri pertinenti;

- d) una relazione sul trattamento delle domande di accesso di cui agli articoli 47, 50 e 51 per individuare i motivi del rigetto di tali domande e vagliare come il CSD, le controparti centrali, le sedi di negoziazione e le loro autorità competenti possano procedere per consentire l'accettazione di tali domande;
 - e) una relazione sull'attuazione dell'esenzione di cui all'articolo 52, paragrafo 5bis, compresa la valutazione delle soglie di cui all'articolo 52 e il loro calcolo;
 - f) una relazione sul trattamento delle domande presentate in conformità delle procedure di cui all'articolo 21, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 23, paragrafi da 2 a 7, compresa la valutazione dell'ambito di applicazione di tali procedure in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1ter, e dell'articolo 23, paragrafo 1ter, rispetto alle nuove tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 relative ad un determinato anno civile sono comunicate alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno civile successivo.

Articolo 70
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. L'articolo 5, paragrafo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In deroga al primo comma, nel caso di una sede di negoziazione che ha accesso al CSD di cui all'articolo 28, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 2 si applica come segue:

- a) almeno sei mesi prima che tale CSD esternalizzi le proprie attività al soggetto pubblico interessato, e

 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2016 al più tardi.
-
3. L'articolo 3, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.3.2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Servizi

Sezione A

Servizi di base dei depositari centrali di titoli

1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili mediante accredito iniziale e successivo accredito e addebito dei conti titoli (servizio di notariato);
2. fornitura e gestione dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione accentrata);
3. gestione di un sistema di regolamento titoli (servizio di regolamento).

Sezione B

Servizi accessori di tipo non bancario dei depositari centrali di titoli che non comportano rischi di credito o liquidità

Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, che possono includere, ma non sono limitati a:

1. servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio:
 - a) organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
 - b) fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
 - c) confronto degli ordini di regolamento, indirizzamento degli ordini, conferma e verifica delle operazioni;

2. servizi connessi ai servizi di notariato e di gestione accentrata, ad esempio:
 - a) fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti;
 - b) trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione;
 - c) fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l'assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili;
 - d) indirizzamento e trattamento degli ordini, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione;

3. istituzione di collegamenti fra CSD, gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori;

4. altri servizi, quali:
 - a) servizi generali di gestione delle garanzie in qualità di agente;
 - b) informativa;
 - c) fornitura di dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici;
 - d) servizi informatici.

Sezione C

Servizi accessori di tipo bancario

Servizi di tipo bancario direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B, quali:

- a) fornitura di conti correnti - e accettazione dei loro depositi - ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, ai sensi dell'allegato 1, punto 1 della direttiva .../...(UE) [nuova CRD];
- b) apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai titolari di conti titoli, ai sensi dell'allegato 1, punto 2 della direttiva .../...UE [nuova CRD];
- c) servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell'allegato 1, punto 4 della direttiva .../...(UE) [nuova CRD];
- ca) garanzie e impegni relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell'allegato 1, punto 6 della direttiva .../...(UE) [nuova CRD];
- cb) attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi a lungo termine dei partecipanti, ai sensi dell'allegato 1, punti 7 b) e 7 e) della direttiva .../...UE [nuova CRD]
